


# Obiettivo



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI TORINO



aprile  
217  
numero



## COVER STORY

l'iniziativa 'Torino porte aperte' permette di visitare 57 luoghi sconosciuti della città, alcuni davvero sbalorditivi come il deposito GTT Tortona-Manin, costruito negli anni '50 da Pier Luigi Nervi, noto per l'impiego innovativo del cemento armato ... del resto il collocarsi a lungo nell'ombra consente di coltivare l'indifferenza verso se stessi e gli altri mostrando una propria realtà esteriore che potrebbe essere quella sbagliata: vale anche per gli iscritti all'Ordine, in un frangente dove invece occorre la partecipazione di tutti ...







**3** L'EDITORIALE *di Massimo Laiolo*

### **scomposizioni composte**

**5** # QUANDO IL RIGORE È ECCESSIVO *a cura di Gianluca Bongiovanni*

### **cerchi concentrici**

**10** # IL PRIMO CAMBIO *a cura di Salvatore Verga*

**16** # CONCORSO INDOVINA LA SEDE *a cura di Sandra Fruci*

**20** # AFFLIZIONI DA COMMITTENTE *a cura di Mattia Galli*

**22** # PIÙ UNITI E PIÙ CIVILI *a cura di Erica Maurino*

### **esterior ... mente**

**26** # VALIGIE MA NON DI CARTONE *a cura di Luigi Rodella*

### **aggiungi un posto al ... tavolo**

**30** # LE LANGHE NON SI DIMENTICANO *a cura di Nicola Filippi*

### **sindacal ... mente 1**

**34** # SOTTO IL VULCANO *a cura di Walter Peirone*

### **sindacal ... mente 2**

**43** # DOVE TI PORTA IL PROGRAMMA *a cura di Oriana Lavecchia*

### **scusa per le mancate letture**

**46** # SCOOP *a cura di Simonetta Sartore*

### **epilogo: cerebralità dal 69° parallelo ovvero ...**

**48** # ... CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL  
SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

**Obiettivo CdL**  
n. 2-2017

**Pubblicazione bimestrale**  
edita dall'ANCL U.P. Torino

**Redazione**  
Corso Sommeiller 21,  
10128 Torino  
obiettivocdl.torino@anclsu.com

**Direttore Responsabile**  
Alessio Broglio

**Registrazione**  
Tribunale di Torino  
n. 3 del 18 febbraio 2014


**Chiusa in redazione**  
9 maggio 2017

Egregio Destinatario, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra Associazione, nonché da enti e società esterne ad essa collegati, solo per l'invio di materiale amministrativo, professionale, commerciale derivante dall'attività di Consulenti del lavoro. La informiamo inoltre che ai sensi del titolo II del citato decreto, Lei ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione di Legge.



Il 15 aprile 2017

ricorre il 105esimo anniversario della nascita di Kim Il-sung ed a Pyongyang si celebra con una parata che mostra al mondo una serie di nuovi missili ... non occorre tuttavia disporre d'una capillare conoscenza politica internazionale per comprendere come il test nucleare commissionato dal nipotino Kim Jong-un, sia solo rimandato ... per ora, alla vista di militari che marciano al ridicolo passo dell'oca tra civili muniti di fiori di plastica, acquisiamo la brutale consapevolezza che dentro il 21esimo secolo ci sia un uomo di governo così folle da preferire la guerra alla pace ...



### CONSIGLIO ANCL U.P. DI TORINO

Massimo LAIOLO, Presidente;  
Massimiliano GERARDI, Vice Presidente;  
Michele GIANNONE, Tesoriere;  
Sara MURARO, Segretario;  
Gianluca BONGIOVANNI, Consigliere;  
Alessio BROGLIO, Consigliere;  
Laidi KERTUSHA, Consigliere;  
Oriana LAVECCHIA, Consigliere;  
Luigino ZANELLA, Consigliere.

### COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Graziella PAGELLA, Presidente;  
Sonia ALEMANNI, Componente;  
Vincenzo DIMATTEO, Componente.

### REDAZIONE

Alessio BROGLIO, Direttore responsabile;  
Walter PEIRONE, Coordinatore redazionale;  
Sonia ALEMANNI, Collaboratore;  
Gianluca BONGIOVANNI, Collaboratore;  
Simona CARBONE, Collaboratore;  
Sandra FRUCI, Collaboratore;  
Oriana LAVECCHIA, Collaboratore;  
Erica MAURINO, Collaboratore;  
Guido MUSSO, Collaboratore;  
Simonetta SARTORE, Collaboratore;  
Salvatore VERGA, Collaboratore;  
Luigino ZANELLA, Collaboratore.

**Mentre andiamo in stampa, apprendiamo dell'approvazione del Jobs Act dei lavoratori autonomi. Riteniamo che, seppur con la voragine determinata dall'assenza della regolamentazione dell'equo compenso, si prenda finalmente atto di quello che la nostra Costituzione ribadisce da quasi 70 anni: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". Non aggiunge aggettivazioni, dice lavoro e basta. Per ogni altra considerazione, dove ci sforzeremo di restare estranei ad ogni convincimento demagogico e politico, vi diamo appuntamento alla prossima uscita.**

# #EDITORIALE

Cari lettori di Obiettivo CdL,

a quattro mesi di distanza dalla ricostituzione del Consiglio della nostra U.P. è ovviamente prematuro proporre delle valutazioni circa i risultati sinora raggiunti ma sento di poter affermare che la squadra si sta dimostrando idonea per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti e mantenere gli impegni assunti nei confronti dei nostri associati.

Le tavole rotonde mensili stanno incrementando il loro "appeal", attestato dai partecipanti sempre più numerosi, segnale che il confronto fra i colleghi è stimolante per approfondire al meglio le problematiche che quotidianamente transitano sulla nostra scrivania. Che poi l'appuntamento si sviluppi in un clima estremamente disteso ed interattivo, agevola la conoscenza personale fra i colleghi, anche tra quelli più restii che limitano le sortite dalle mura dello studio e di conseguenza dispongono di minori occasioni di incontro. Il mantenere al centro della nostra vita associativa tale modalità di analisi è stata anche la risposta al venir meno del consueto convegno mensile – conseguente ad una scelta organizzativa dello sponsor – cui abbiamo aggiunto, quale alternativa formativa, dei percorsi su argomenti più specifici e complementari rispetto alla proposta abitualmente offerta, certi del fatto che la diversificazione e l'acquisizione di nuove competenze possa essere una determinante per la crescita e la realizzazione di un buon professionista.

E quindi ben venga, organizzato presso la nostra sede, il corso sul parlare in pubblico, in quanto acquisire la conoscenza dei fondamentali del processo comunicativo nonché la capacità di gestire la propria presenza, risulta essenziale per la riuscita nel nostro lavoro; così come organizzare il corso di formazione specialistica in ambiti giuslavoristici e di gestione dei rapporti di lavoro che pochi di noi trattano nello specifico ma che abbiamo valutato costituisca un'opportunità interessante. Un'altra occasione messa a disposizione degli iscritti è stata l'aggiornamento gratuito per i titolari degli studi in materia di adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il prossimo 24 maggio organizzeremo inoltre un convegno a cui parteciperà l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino per analizzare il tema delle trasfer-

te illegittime ed il profilo sanzionatorio, unitamente all'Ordine degli Avvocati con cui approfondiremo la disciplina della privacy alla luce delle recenti novità introdotte in ambito europeo.

Infine, ai nastri di partenza il corso rivolto ai praticanti per la preparazione della prova d'esame di Stato: ormai da anni, si affianca al corso proposto dall'Ordine, andando a sviscerare tematiche e tecniche di studio, utili nello svolgimento delle prove ministeriali sia scritte che orali.

Passando all'attualità, quest'ultimo periodo è stato caratterizzato dalla scomparsa di una forma contrattuale con la quale negli ultimi anni avevamo acquisito (soprattutto da parte di alcuni nostri clienti ...) una certa familiarità: mi riferisco, ovviamente, al lavoro accessorio. Introdotto nel nostro ordinamento giuridico tramite la cosiddetta Legge Biagi del 2003, si è esaurito nello spazio d'un pomeriggio a seguito del D.L. n. 25 del 17 marzo 2017, strumento con cui si privilegiano, ormai da alcuni decenni, gli interventi legislativi e, come già affermato in altre sedi, che rischia di generare uno stato di "incertezza" del diritto.

Non valuto la scelta politica di scongiurare i costi di un referendum, sacrificando una tipologia contrattuale di cui – siamo onesti – se ne è serviti spesso in modo non conforme al suo disegno originario; quello che lascia perplessi sono le modalità e le tempistiche con cui si è concretizzata tale cancellazione ossia senza considerarne i devastanti effetti che si sarebbero immediatamente prodotti in tutti quei contesti dove tale forma era l'unica realmente percorribile. Mi riferisco, per esempio, a tutti quegli enti caritativi quali Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti religiosi che utilizzavano tali buoni per gestire quelle prestazioni "borderline" che oggi ricadranno nelle tentazioni del lavoro irregolare. Abbiamo scherzosamente celebrato la "scomparsa prematura" con un necrologio nel quale salutavamo il voucher auspicandone una sua conversione al cedolino paga. Si trattava chiaramente di una provocazione: se è vero che, in molti casi, il ricorso al lavoro accessorio è stato improprio, ci auguriamo che la sua cancellazione generi "centinaia di migliaia" di genuini rapporti di lavoro subordinato.

Ma quindi il Sindacato dei lavoratori dipendenti – fautore di questa riforma – torna a fare paura? O meglio, tenta di riprendersi quel ruolo di garante nella correttezza nei rapporti e delle condizioni del lavoro che ha smarrito anni fa, quando ha intrapreso la strada più agevole del far politica, a beneficio quasi esclusivo dei propri dirigenti inviati a Palazzo per realizzare i propri interessi, a scapito di quei lavoratori che doveva difendere? Chissà. È indubbia la perdita di consensi, leggi qualche migliaio di tessere, probabilmente da ricercare nel non aver saputo intercettare l'inevitabili esigenze di flessibilità che provenivano dal mercato del lavoro, ostinandosi ad affermare e rincorrere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale formula universale dell'assunzione.

È sempre nella scia di rivendicazioni sindacali appartenenti ad un passato, sotto certi aspetti anche romantico, si sta conducendo la trattativa del salvataggio di Alitalia. Qui la difesa dei privilegi – di un'azienda a partecipazione pubblica! – creati e mantenuti da una mala gestio costata milioni di euro al sistema Paese, si sta trasformando in un incubo concreto per migliaia di lavoratori che potrebbero perdere l'occupazione. Al tempo in cui scrivo è in essere il commissariamento della compagnia aerea e quindi non conosciamo l'esito delle operazioni che, come recitato nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovrebbero sanare una situazione patrimoniale che «presenta un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di Legge»; tuttavia abbiamo perfettamente contezza del fatto che chi ha sbagliato non pagherà il conto ed il costo di questa operazione ricadrà ineluttabilmente sull'intera collettività.

È sempre spiacevole constatare che esistano lavoratori di serie A e di serie B e nella seconda categoria classifico certamente i dipendenti dei nostri studi, storicamente dimenticati dagli ammortizzatori sociali, la cui sopravvivenza è legata unicamente alla capacità organizzativa ed anche imprenditoriale del professionista titolare. Sono lavoratori a cui si dovrebbero rivolgere le attenzioni di una P.A. che si vede, gratuitamente e quotidianamente, smaltire parte delle

incombenze ma che paga la prestazione ricevuta con un corrispettivo in natura, cioè complicando incessantemente lo scenario produttivo e gestionale delle imprese e dei lavoratori, con diversi e spesso superflui adempimenti: basti pensare al nuovo obbligo di utilizzo dei canali telematici per le compensazioni effettuate sul mod. F24.

Se un giorno colossi del settore scenderanno definitivamente in campo per sottrarci quelle che sono le nostre riserve, pochi se ne accorgeranno e nessuno occuperà piazze e si recherà in TV per denunciarne il furto subito. A noi resterà lo struggente ricordo di una professione perduta: quindi, vietato abbassare la guardia!

Mi avvio a concludere con una notizia positiva che riguarda la scelta di Torino quale città ospite del Festival del Lavoro, in programma a settembre. Come ha ben evidenziato la Presidente del C.P.O., la collega Luisella Fassino, ci troviamo di fronte ad un prestigioso riconoscimento di categoria che vedrà coinvolti Ordine, Sindacato ed Associazione Giovani. Nel contempo rappresenta una sfida che dovremo cogliere per mostrare all'esterno le nostre eccellenze facendo in modo che, in un contesto d'attenzione internazionale assicurata dai lavori del contemporaneo G7, la professione si distingua quale primo interlocutore del mondo delle imprese e dei lavoratori. Ma sarà anche l'occasione per dimostrare, a livello territoriale, che le anime della nostra categoria possono proficuamente collaborare nell'interesse di tutti i Colleghi.

Con questo auspicio Vi auguro una buona e libera lettura!

**Massimo Laiolo**

CdL in Leini (TO) e Presidente U.P. ANCL Torino

# #QUANDO IL RIGORE È ECCESSIVO

## IL QUADRO CT E IL MODELLO CSO

**Per onestà e chiarezza, è opportuno gettare la maschera ancora prima di iniziare a trattare l'argomento. Fra gli innumerevoli adempimenti che nella pratica quotidiana in qualità di Consulente del Lavoro devo necessariamente svolgere con modalità informatiche, ce n'è uno che non riesco proprio visceralmente a sopportare: la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'indirizzo telematico presso il quale il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile della dichiarazione dei redditi del suo dipendente.**

**Come si può notare, la sola lettura della definizione dell'adempimento richiede un certo impegno ma la comprensione delle modalità operative e dei termini entro i quali adempiere comporta una ulteriore e notevole dose di autocontrollo.**

**Nelle righe che seguiranno, cercherò di dimostrare quanto l'operatività prevista sia inutilmente complicata ed ispirata da criteri d'ingiustificato rigore formale.**

### LA FINALITÀ DELL'ADEMPIMENTO

Se dovessi spiegare ad un profano o, ancora meglio, ad un investitore straniero, in cosa consiste l'adempimento di cui stiamo parlando, dovrei iniziare con un preambolo riguardante le modalità con le quali un lavoratore dipendente (od un collaboratore parasubordinato) può presentare la propria dichiarazione dei redditi e proseguire illustrando le modalità con le quali il datore di lavoro è obbligato ad eseguire le operazioni di assistenza fiscale in busta paga.

In particolare dovrei avvertire che, in seguito alla rivoluzione telematica operata negli ultimi anni dalla Agenzia delle Entrate (ed in generale da tutta la Pubblica Amministrazione italiana) ogni fase operativa che comporta scambio di dati e di

comunicazioni con gli uffici pubblici è necessariamente eseguita on-line. Ciò evidentemente presuppone che tutti i soggetti interessati dal processo siano rintracciabili e posseggano utenze ed indirizzi telematici presso cui inviare o da cui ricevere dati, comunicazioni, istanze e quant'altro necessario.

L'adempimento che andiamo ad illustrare occupa un piccolissimo spazio all'interno di questo macro disegno: in base all'articolo 16, comma 4 bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164 i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e a tal fine devono comunicare l'indirizzo telematico presso il quale l'Agenzia stessa metterà a disposizione del

sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione dei redditi dei suoi dipendenti, per il successivo conguaglio in busta paga a partire dagli stipendi del mese di luglio.

Ecco il primo "warning", piuttosto significativo: "mettere a disposizione del sostituto d'imposta" non significa che l'Agenzia invia telematicamente (ad esempio a mezzo PEC) i dati o la comunicazione, ma vuol dire che l'interessato deve verificare periodicamente la presenza nella propria "cassetta delle lettere telematica" (che tra l'altro risiede proprio nel portale e nel server della Agenzia delle Entrate), di una nuova comunicazione recapitata, con oneri operativi posti evidentemente a carico degli utenti.

Siamo solo all'inizio dell'analisi: vediamo quali sono le modalità operative in vigore per il 2017.



## **LA FASE 1 DELL'ADEMPIMENTO: IL QUADRO CT**

A partire dal 2015 è previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare l'indirizzo telematico unitamente alle Certificazioni Uniche entro il 7 marzo. In buona sostanza, la comunicazione dell'indirizzo telematico è un tema che deve essere preso in considerazione già durante la elaborazione della CU annuale.

A proposito dell'invio telematico del "Quadro CT" all'interno della Certificazione Unica e del "Modello CSO", il recente provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate n. 76124 del 14 aprile 2017 e la successiva risoluzione n. 51/E del 24 aprile 2017 ci hanno fornito nuovi chiarimenti.

I sostituti d'imposta che non hanno presentato, dal 2011, l'apposito modello CSO o il quadro CT unitamente alla "CU2015" o alla "CU2016" e trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, sono tenuti ad inviare entro il 7 marzo il Quadro CT unitamente alla Certificazione Unica 2017.

In altre parole, nello studio professionale del Consulente del Lavoro, durante le settimane di intenso lavoro necessarie, nonostante tutto, alla compilazione delle centinaia di caselle di cui si compone la CU ed al relativo invio, occorre dividere la platea delle aziende assistite in più sottoinsiemi, di cui il primo può essere definito come "aziende che hanno acquisito la qualifica di sostituto d'imposta nel corso del precedente periodo d'imposta" per

le quali deve essere compilato, sottoscritto ed inviato telematicamente per la prima volta l'apposito "quadro CT" in occasione dell'invio della "CU".

Ciò non riveste validità tuttavia per l'INPS e per i sostituti d'imposta che si avvalgono del "Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

### **Perplessità n.1**

Ecco il primo dubbio: quale è la connessione logica che lega il quadro CT al contenuto della Certificazione Unica? Per esprimere meglio la nostra perplessità è forse necessario ricordare e sottolineare che il vecchio C.U.D. e la nuova CU hanno sempre avuto come funzione primaria la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute operate ai lavoratori/collaboratori, anche autonomi.

Solo in epoca recente l'evolversi delle procedure telematiche (sempre quelle!) e la nascita della dichiarazione precompilata hanno ridefinito le attribuzioni della CU ponendo come primaria la funzione di "veicolo" mediante il quale le informazioni reddituali vengono recapitate alla Agenzia delle Entrate, ed esclusivamente "in subordine" essa continua a svolgere la vecchia funzione di certificazione delle operazioni effettuate dal sostituto e destinata al lavoratore.

Il "declassamento" della funzione certificatoria è dimostrato dal fatto che il lavoratore, al quale un ipote-

tico datore di lavoro inadempiente non consegnasse la CU cartacea entro il 31 marzo, potrebbe reperire le medesime informazioni on line a far data dal 15 aprile consultando la propria area riservata nel portale dell'Agenzia delle Entrate, rendendo in questo modo la consegna cartacea del documento, un fatto quasi irrilevante.

La maggiore rilevanza della funzione di "veicolo" rispetto a quella certificatoria è evidente anche considerando che l'Agenzia è assolutamente indisponibile a definire un nuovo calendario per l'invio telematico della CU, mentre ha acconsentito alla proroga (per noi, scarsamente utile) di un mese per la consegna del cartaceo dal 28 febbraio al 31 marzo.

Il motivo per il quale nella certificazione delle operazioni fiscali e contributive è stato inserito un oggetto "estraneo" non è dunque legato alla funzione "classica" della CU ma è unicamente dovuto alla esigenza di disporre al più presto di un indirizzo telematico, eventualmente utile ad eseguire il conguaglio delle imposte in busta paga.

### **Perplessità n.2**

Tale finalità resta però incomprensibile sul piano meramente pratico e logico: resta infatti da comprendere il motivo per il quale l'Agenzia delle Entrate obbliga i sostituti d'imposta ed i loro intermediari ad uno sforzo interpretativo ed organizzativo per comunicare un semplice indirizzo

telematico all'interno del processo operativo della CU.

In termini più espliciti la domanda è la seguente: perché il semplice aggiornamento di una informazione anagrafica dell'azienda (tale può essere considerato l'indirizzo

telematico dell'intermediario) può essere eseguito solo rispettando condizioni così stringenti?

L'aggiornamento della PEC negli archivi INPS è subordinato ad un semplice accesso in un'area riservata ed alla compilazione di un solo campo:



[Prestazioni e Servizi](#)

[Modifica Contatti](#)
[Modifica Pin](#)
[Esci](#)

## Servizi per le aziende ed i consulenti

Particella	Identificativo Anagrafe Unica	Codice Fiscale	Classificazione	Determinazione	Sede di Competenza
81000000	000070000000000000	000000000000000000	0000	000000000000000000	00000000

**Dati attualmente memorizzati**

PEC Azienda attuale:

**Variazione Richiesta**

Nuova PEC:

La scelta operata dall'Agenzia delle Entrate pare essere invece caratterizzata dal già accennato rigore formale da battezzare quale eccessivo. Il fatto che i termini e le modalità per la variazione di queste informazioni siano definiti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è in questo senso assolutamente significativo.

### **Perplexità n.3**

La risoluzione n. 51/E del 24 aprile 2017 è molto chiara nel ricordare agli utenti che le forniture telematiche delle CU successive alla prima devono contenere il quadro CT, in quanto sono presi in considerazione

solo i dati contenuti nell'ultimo invio effettuato.

Questa avvertenza è difficilmente ricevibile: se la procedura non è in grado di gestire le informazioni precedentemente acquisite e l'ultimo invio "ricopre" i precedenti, il disegno logico è errato. La soluzione è semplice: l'aggiornamento di queste informazioni non deve essere affidato alla procedura di invio delle CU ma ad uno strumento diverso.

### **LA FASE 2 DELL'ADEMPIMENTO: IL MODELLO CSO**

Il Modello CSO, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 23840 del 22 febbraio 2013,

deve essere presentato dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati precedentemente comunicati e dai sostituti tenuti a comunicare per la prima volta l'utenza telematica e non sono tenuti a presentare la Certificazione Unica 2017. Per operare in maniera ordinata e corretta, si tratta di gestire in questa fase gli altri sotto-insiemi (ad esempio: aziende neo-clienti provenienti da altro intermediario, soggetti neo-costituiti nel 2017, soggetti che hanno assunto il primo dipendente nel 2017) nei quali è stata suddivisa al momento della elaborazione delle CU la platea delle aziende assistite dello studio.

#### **Perplessità n.4**

Nel caso in esame, sempre la risoluzione n. 51/2017 è nuovamente molto chiara nel ricordare che nella compilazione è richiesto il numero di protocollo del modello 770 semplificato presentato dal sostituto nell'anno precedente: anche in questo caso, è arduo trovare un nesso fra l'indirizzo telematico per il 730 ed il modello 770 dell'anno precedente.

L'unica finalità ipotizzabile è la garanzia di sicurezza dei dati: fornendo i dati del protocollo, l'Agenzia è ragionevolmente certa che chi invia queste informazioni è realmente il titolare o un soggetto da lui delegato.

Anche in questo caso, non si tiene in considerazione che il Consulente del Lavoro è l'intermediario abilitato che agisce per conto del sostituto d'imposta in innumerevoli occasioni e su molteplici portali telematici inviando dichiarazioni, attestazioni e dati reddituali di gran lunga più importanti e sensibili rispetto ad un "semplice" indirizzo telematico.

A parere di chi scrive, il controllo dell'accesso nell'area riservata di Entratel deve essere considerata una sufficiente garanzia di legalità, ed ulteriori dati richiesti costituiscono solo un aggravio delle procedure operative a carico degli utenti.

#### **Perplessità n.5**

In caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi, l'utente deve reperire il numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa e regolarmente ac-

quisita che si intende variare, sia nel caso di precedente modello CSO, sia in caso di precedente quadro CT.

Come chiarito nella Risoluzione n. 33/E del 2015, qualora i dati da sostituire siano stati comunicati con il Quadro CT della CU, tale campo deve essere compilato avendo cura di indicare:

- il protocollo telematico (17 cifre) dell'ultima Comunicazione inviata contenente il Quadro CT;
- aggiungendo di seguito "999999", dato che nel citato campo "Comunicazione sostitutiva" vanno obbligatoriamente inserite 23 cifre.

In buona sostanza, l'utente non solo deve reperire dati di cui potrebbe non disporre, ma deve anche ricordarsi di compilare l'apposito campo in maniera "non convenzionale".

Sulla opportunità di chiedere i numeri di protocollo, anche a questo riguardo ribadiamo le considerazioni già espresse al punto 4, mentre a proposito della scelta di obbligare gli utenti "a riempire con tanti 9 un campo troppo lungo", crediamo che ogni commento sia superfluo.

La risoluzione n. 51/2017 fornisce inoltre indicazioni operative per reperire i dati richiesti, in assenza di accesso al cassetto fiscale del sostituto d'imposta, presso gli uffici periferici dell'Agenzia mediante:

- richiesta o delega sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- fotocopia del documento d'identità del delegato.

Sarà quindi necessario predisporre i documenti richiesti ed effettuare una "vacatio" presso gli uffici per reperire dati inutili.

#### **Il Provvedimento del 14 aprile 2017**

Riguardo ai termini di presentazione del Modello CSO il Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate n. 76124 del 14 aprile 2017 ha opportunamente eliminato la scadenza del 31 marzo quale termine ultimo per la trasmissione; conseguentemente le comunicazioni inviate "producono subito i loro effetti" (tradotto: aggiornano subito "l'anagrafica ditta").

Si tratta di una scelta assolutamente condivisibile (finalmente!) considerato che la previsione di un termine all'aggiornamento dei dati significava porre un inutile ostacolo al funzionamento della procedura nel suo complesso.

In altre parole, ai fini della valenza della comunicazione per le operazioni di conguaglio 730/2017, la stessa deve pervenire all'Agenzia delle Entrate in tempo utile rispetto al momento in cui l'Agenzia stessa predispone l'invio al sostituto d'imposta dei Modelli 730-4 (scadenza ultima prevista: 10 giorni dal 7 luglio 2017).

#### **Le sanzioni**

Considerato il rigore procedurale che contraddistingue le comunicazioni in esame, stupisce il fatto che a fronte della mancata comunicazione del sostituto d'imposta non sia pre-

vista alcuna sanzione, nonostante i disguidi che ciò inevitabilmente creerà nella ricezione del 730-4 e nel conguaglio in busta paga nei confronti del contribuente finale.

### PROPOSTE DI SOLUZIONE E SEMPLIFICAZIONE

La soluzione ideale a parere di chi scrive è costituita da una semplice funzione on line mediante la quale abbinare il codice fiscale del dichiarante (ad esempio il datore di lavoro/sostituto d'imposta) al codice fiscale del soggetto destinatario del modello 730-4 (ad esempio l'intermediario

abilitato/Consulente del Lavoro già intestatario di utenza Entratel).

In subordine, non comprendendo il motivo per cui debbano essere utilizzati due modalità diverse di comunicazione degli stessi dati e due termini di invio diversi (anzi: da pochi giorni ve n'è uno solo), operando una inutile distinzione fra chi comunica per la prima volta e chi deve modificare dati già trasmessi, la seconda soluzione proposta riguarda l'adozione di un solo modello (il CSO) ed eliminando dalla CU il suo omologo quadro CT.

In ultima istanza, si propone l'abolizione della richiesta dei dati riferiti

alle precedenti comunicazioni e ai protocolli telematici dei 770.

Infine ci sia concesso di ribadire quanto richiesto anche in altre occasioni: l'opportunità di eliminare le attestazioni pretese dall' Agenzia delle Entrate ai fini della effettuazione degli adempimenti per conto delle aziende nostre assistite. È ovvio che noi ci impegniamo ad elaborare ed inviare le comunicazioni telematiche!

Questo è il nostro lavoro e per farlo siamo ampiamente delegati dai soggetti stessi.

**Gianluca Bongiovanni**  
CdL in Rivalta (TO)



Senza tante acrobazie

**Semplice & Veloce**

è **semplice e veloce** utilizzare i nostri software, così come è **semplice e veloce** ricevere assistenza grazie alle persone del nostro team specializzato.

**Ranocchi**  
Torino

[www.ranocchitorino.com](http://www.ranocchitorino.com)

Sistemi di gestione integrati per i **consulenti del lavoro e commerciali**

Soluzioni **personalizzate** assistenza e formazione

**GIS** Paghe  
**GIS** Com

Ranocchi Torino +39 011 314 13 61

## #IL PRIMO CAMBIO



**DOPO L'ABOLIZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO ED IN ATTESA DELLE PREANNUNCIATE NOVITÀ LEGISLATIVE, IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICORRERE, IN ALTERNATIVA AI VOUCHER, ALLA FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO RAPPRESENTATA DAL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE: ANALIZZANDO INFATTI IL PANORAMA LEGISLATIVO SI PUÒ BEN AFFERMARE CHE DOPO LA FIAMMATA DEI VOUCHER, ADESSO USCITI DAL CAMPO, IL LAVORO INTERMITTENTE NE RAPPRESENTI IL PRIMO CAMBIO.**

L'attuale impianto giuridico che delinea il contratto di lavoro intermittente (definito anche a chiamata o job on call) è il risultato di una serie di introduzioni normative, modifiche, abrogazioni e ripensamenti tipici delle produzioni "a groviglio" dell'italico Legislatore.

La disciplina del contratto di lavoro a tempo intermittente è oggi rinvenibile nel D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. codice dei contratti), attuativo della delega di cui alla Legge n. 183/2014 (Jobs Act), che ha abrogato gli artt. 33-45 del D.Lgs. n. 276/2003.

È il contratto di lavoro subordinato che può essere stipulato anche

a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, a seguito di chiamata, in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze lavorative individuate dai contratti collettivi e nel rispetto di determinate modalità e limiti di esecuzione. I suoi casi di utilizzo, in mancanza di indicazioni derivanti dal C.C.N.L. applicato, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali. Al lavoro intermittente si applica la normativa prevista per il lavoro subordinato (Circ. Min. Lav.

3 febbraio 2005 n. 4). Caratteristica principale ne è l'alternanza di periodi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro e periodi nei quali vi è reale prestazione di lavoro.

Si possono individuare due distinte tipologie contrattuali:

- la prima è caratterizzata dall'obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro ed effettuare prestazioni lavorative. In tal caso, il lavoratore ha diritto di ricevere la c.d. indennità di disponibilità;

# LAVORO INTERMITTENTE ALTERNATIVA DEL VOUCHER

- la seconda è contraddistinta dalla libertà del dipendente di rispondere o meno alla chiamata, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si attiva solo al momento in cui il lavoratore stesso sceglie di accettare la richiesta del datore di lavoro.

Nel rapporto di lavoro a chiamata, il lavoratore è titolare di tutti i diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti (limitatamente ai periodi di effettivo impiego) mentre è privo di qualunque tutela nei momenti in cui rimane solamente a disposizione del datore di lavoro (art. 17 D. Lgs. 81/2015).

Il lavoratore intermittente, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate; nel qual caso, gli spetta la c.d. "indennità di disponibilità".

Il campo di applicazione è previsto dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 81/2015 che introducono criteri di utilizzo e divieti finalizzati a contrastare eventuali forme distorsive di ricorso all'Istituto.

La normativa prevede che tutti i datori di lavoro possono stipulare contratti di lavoro intermittente limitatamente alle ipotesi sottostanti.

## **Ipotesi soggettive:**

- svolgimento di qualsiasi tipologia di attività con soggetti:
  - di età superiore a 55 anni (anche pensionati);
  - di età inferiore a 24 anni (quindi,

al massimo 23 anni e 364 giorni). In tal caso, le prestazioni lavorative dovranno essere svolte entro i 25 anni.

## **Ipotesi oggettive:**

- secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o aziendali stipulati dalle RSA/RSU), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro a chiamata per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

La contrattazione collettiva può anche stabilire il divieto di utilizzo di questa tipologia contrattuale. In tal caso, la violazione delle clausole contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente comporta la sanzione della conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Nota Min. Lav. 4 ottobre 2016 n. 18194).

Il Ministro del lavoro con il D.M. 23 ottobre 2004 ha indicato nell'ambito delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo elencate nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 le ipotesi oggettive per le quali, in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva, è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente. Il D.M. 23 ottobre 2004, in base alle previsioni ex art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, è da considerarsi ancora vigente e, per-

tanto, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 per attivare prestazioni di lavoro intermittente (ML Interpello n. 10/2016).

L'art. 14, D. Lgs. n. 81/2015 elenca tassativamente i casi nei quali non è possibile la stipulazione del contratto a chiamata:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nell'arco temporale dei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o a sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro con diritto alla CIG. Tali divieti si riferiscono ai lavoratori adibiti alle medesime mansioni svolte da quelli licenziati o sospesi o con orario ridotto;
- nel caso di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, prevista dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

In caso di assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione del contratto, nonché in caso di violazione dei divieti sopra indicati, i rapporti di lavoro saranno considerati a tempo pieno e indeterminato (ML Circ. n. 20/2012; INAIL Circ. n. 64/2012).

## **LIMITI TEMPORALI**

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari (quindi, il conteggio deve es-

sere effettuato a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 anni). Tali limiti non si applicano alle aziende iscritte alle C.C.I.A.A. con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai settori produttivi: turismo, pubblici esercizi e spettacolo ovvero che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicandone ai lavoratori i relativi CCNL (Interpello Min. Lav. n. 26 del 7 novembre 2014).

In caso di superamento delle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari, il rapporto di lavoro a chiamata automaticamente si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Circ. Min. Lav. 29 agosto 2013 n. 35). L'art. 15 D.Lgs. 81/2015 prevede che

Il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

In quest'ultima ipotesi, tuttavia, non si applica la disciplina tipica del contratto di lavoro a termine; quindi, non è necessario il rispetto dell'intervallo minimo richiesto per la successione della generalità dei contratti a termine (Interpello Min. Lav. n. 72 del 12 ottobre 200; Circ. Min. Lav. n. 34/2010). Il lavoratore può liberamente stipulare più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti.

Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le RSA o la RSU sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente (art. 15, c. 2, D. Lgs. 81/2015).

## FORMA DEL CONTRATTO

L'art. 15 D.Lgs.81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente sia stipulato in forma scritta ai fini della prova e debba indicare i seguenti elementi:

- durata;
- ipotesi, oggettive o soggettive che ne consentono la stipulazione;
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità ove prevista;
- forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione di lavoro;
- forme e modalità di conferma della prestazione di lavoro da parte del lavoratore;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità;
- misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività prevista nel contratto.

## COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

La comunicazione di assunzione al C.P.I. competente deve essere inviata con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti e va eseguita una sola



volta, al momento della stipulazione del contratto e non anche ogni volta che la chiamata riattivi la prestazione.

Nella comunicazione di assunzione i datori di lavoro devono specificare l'obbligatorietà o meno di rispondere alla chiamata e le modalità dell'eventuale garanzia di disponibilità concordata.

Il lavoratore deve essere registrato nel LUL con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori dipendenti.

### **COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA**

Nell'intento di evitare possibili fenomeni elusivi il Legislatore ha previsto un ulteriore obbligo di comunicazione connesso alla chiamata del lavoratore.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, è tenuto a comunicarne l'attivazione e la durata all'I.T.L. competente per territorio (comma 3 dell'art. 15, D.Lgs. n. 81/2015).

La comunicazione di inizio della prestazione lavorativa può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione (purché prima dell'effettivo impiego del lavoratore), utilizzando il modello di comunicazione "UNI-intermittente" (D.M. 27 marzo 2013; Circ. Min. Lav. 27 giugno 2013 n. 27).

Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore, i dati identi-

ficativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce. Con l'entrata in vigore del D.M. 27 marzo 2013 (ossia dal 3 luglio 2013), le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono esclusivamente le seguenti:

- via email all'indirizzo Pec: [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it) (ML comunicato 16 giugno 2015);
- tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro ([www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it)): in tal caso, la comunicazione avviene attraverso la compilazione ed il successivo invio di un modulo, accessibile dal predetto portale, nella propria area riservata, previa registrazione al portale stesso;
- inviando un sms al numero 339-9942256, previa registrazione al portale Cliclavoro; tale modalità eccezionale di comunicazione è utilizzabile esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di Legge.

Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici del Ministero è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della competente D.T.L.

In tali ipotesi, costituisce prova dell'adempimento la comunicazio-

ne di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'Ufficio. La violazione della comunicazione di inizio della prestazione lavorativa comporta una sanzione amministrativa irrogata dai Servizi Ispettivi Territoriali del Ministero del Lavoro (M.L. nota n. 18271/2012) da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicazione della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).

La sanzione amministrativa, ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e in assenza della possibilità di diffida, è dunque pari a 800 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.

### **TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO**

(art. 17 D. Lgs. 81/2015; Circ. INPS 13 marzo 2006 n. 41)

Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle sue singole compo-



menti, nonché delle ferie, della malattia, dell'infortunio e del congedo di maternità e parentale. Al lavoratore, quindi, dev'essere corrisposta una retribuzione oraria maggiorata delle quote di mensilità aggiuntiva. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di Legge e di contratto, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 18 D. Lgs. 81/2015).

### **GARANZIA DI DISPONIBILITÀ E RELATIVA INDENNITÀ**

(art. 16 D.Lgs. 81/2015; DM 10 marzo 2004; Circ. Min. Lav. 1° agosto 2012 n. 20)

Le parti possono stabilire contrattualmente l'obbligo del lavoratore di garantire la propria disponibilità in

caso di chiamata da parte del datore di lavoro.

In questa ipotesi, oltre al normale trattamento economico spettante per i periodi lavorati, il lavoratore ha diritto a ricevere un'indennità mensile, corrisposta a consuntivo alla fine del relativo mese, per i periodi di inattività (c.d. indennità economica di disponibilità).

Qualora sia data garanzia di disponibilità il contratto, ai fini della prova, deve altresì indicare:

- il luogo e le modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata (che in ogni caso non può essere inferiore ad un giorno lavorativo);
- l'importo, i tempi e le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.

La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura, prevista dal D.M. 10 marzo 2004, del 20% della retribuzione mensile - minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR, ratei di mensilità aggiuntive - prevista dal CCNL applicato. L'indennità è divisibile in quote orarie, per la determinazione delle quali si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato ed è esclusa dal computo di ogni Istituto di Legge o di contratto collettivo. Il lavoratore, per tutto il periodo durante il quale resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è titolare solo dell'indennità

in esame e non di altri trattamenti retributivi (ML circ. n. 4/2005).

### **TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ**

Il lavoratore che - dopo essersi impegnato contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro - sia temporaneamente impossibilitato a rispondervi (in caso di malattia o di altro evento) è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.

Qualora non vi provveda, perde il diritto all'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto (art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015).

Nei periodi di temporanea indisponibilità (per malattia o altro evento) non matura il diritto all'indennità di disponibilità.

### **INPS**

Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione, per i periodi di lavoro, le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del settore di attività nel quale il lavoratore intermittente viene impiegato; conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto a versare

i contributi sull'importo della retribuzione corrisposta osservando il minimale contrattuale e giornaliero di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e all'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983. Per i periodi di inattività durante i quali è prevista la corresponsione dell'indennità di disponibilità, i contributi devono essere versati sull'effettivo ammontare della stessa, senza il rispetto dei minimali di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 16, D.Lgs. n. 81/2015).

#### **INAIL**

L'obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente è assolto, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, secondo le disposizioni vigenti. (Circ. INAIL 27 novembre 2012 n. 64).

Il premio è calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto

corrisposto a titolo di indennità di disponibilità.

#### **REGIME FISCALE**

L'indennità di disponibilità è riconducibile al concetto di reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, TUIR e quindi costituisce reddito imponibile percepito in relazione al rapporto di lavoro (M.L. Circ. n. 4/2005).

**Salvatore Verga**  
CdL in Torino

**effetto**  
la Formazione diventa facile!

**Formazione Aziendale: gestione Fondi Interprofessionali**

**Effetto è anche Agenzia per il Lavoro:  
Ricerca e Selezione del personale  
Attivazione Tirocini**

Corso Trapani 25  
10139 Torino  
011 043 81 30

Strada Genova 187/bis  
10024 Moncalieri (To)  
011 024 02 92  
info.moncalieri@effettoformazione.it

**VUOI diventare un nostro Partner e collaborare con noi?**  
**SCRIVICI ORA! info@effettoformazione.it o CHIAMACI AL NUMERO: 011.0438130**  
**www.effettoformazione.it**  
(Iscr. Albo Agenzia per il Lavoro - Sez. 3 ex art.6 D.Lgs. 276/03 cod. L219S044246)

## #CONCORSO INDOVINA LA SEDE



**Con l'introduzione delle nuove tecnologie e soprattutto con l'avvento di Internet, negli ultimi anni l'INPS ha iniziato un processo di rinnovamento che riguarda sia la modulistica per la richiesta di prestazione, che l'Istituto in qualità di ente preposto è tenuto ad erogare, sia per quanto riguarda le modalità di ricevimento dei dati da parte del datore di lavoro inerente i lavoratori.**

Il rinnovamento è stato, negli ultimi dieci anni, lento ma costante creando non pochi problemi a intermediari ed aziende, sottomessi da un Istituto che persegue come finalità lo snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese e sui cittadini, attraverso la semplificazione della struttura di gestione dei dati inerenti i rapporti di lavoro. Anche a parere di chi scrive il mu-

tamento in atto dell'intero processo, quando sarà completato, porterà benefici collettivi, basta pensare alla possibilità d'accedere immediatamente ai dati che interessano.

Attualmente questi benefici non sono ancora percepiti dalla collettività poiché il sistema presenta diverse carenze d'informazione generalizzata e di modalità di gestione del sito stesso, proprio a cominciare dal percorso d'individuazione di cui si necessita. Per ovviare all'inconveniente sarebbe sufficiente proporre nelle istruzioni il percorso completo e non limitarsi ad indicarne l'indirizzo.

Nel corso degli anni molte procedure sono state variate, riviste, aggiornate, modernizzate ma tuttavia il vero rinnovamento per le aziende, e di conseguenza per gli intermediari, è iniziato con l'invio on-line mensile dei dati riguardanti i lavo-

ratori con l'EMENS che ha sostituito il modello 01/M annuale cartaceo e il successivo CUD (Certificazione Unica Dipendenti) per la sezione inerente i dati inerente la pensione. Un altro tassello rilevante del rinnovamento è stata la nuova procedura per la costituzione on-line della posizione contributiva aziendale (matricola /codice ditta); a tale proposito la circolare INPS n. 172 del 31 dicembre 2010 ha previsto che per le imprese con una pluralità di unità operative la gestione degli adempimenti nei confronti dell'Istituto si concentri su di un'unica posizione contributiva e pertanto il datore di lavoro in fase di inizio dell'attività con dipendenti dovrà richiedere la costituzione di una posizione contributiva unica, fermo restando le disposizioni che regolano l'apertura di distinte posizioni aziendali qualora in capo al medesimo datore di lavoro siano previsti obblighi contributivi differenti. Qualora il datore di lavoro successivamente costituisca nuove unità operative "...intese come luoghi di lavoro ove viene svolta in maniera stabile l'attività di uno o più dipendenti..." (sempre da circolare 172 del 31 dicembre 2010), non dovrà richiedere l'apertura di una nuova posizione contributiva bensì comunicare i dati identificativi della nuova unità operativa e gestire gli adempimenti previsti utilizzando la posizione contributiva già in essere. Va precisato che la circolare riferisce di "unità operativa"; il concetto di "unità produttiva" è stato introdotto dal D.Lgs. n. 148/2015 che tratta la riforma degli ammortiz-

# L'INPS TRA UNITÀ OPERATIVA ED UNITÀ PRODUTTIVA

zatori sociali, il quale all'articolo 1 prevede:

*"... I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente ..."*

e all'articolo 4 si occupa della durata massima complessiva:

1. per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5;
2. per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile ...".

Come si può dedurre da quanto sopra riportato, il concetto di unità produttiva viene introdotto ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ed alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario ed assegno di

solidarietà), sia per individuare i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale che la durata massima del trattamento in quanto la durata massima si calcolerà per ogni unità produttiva.

## DEFINIZIONE

Risulta determinante distinguere tra concetto di unità operativa e quello di unità produttiva, al fine di valorizzarle correttamente nella procedura prevista.

### Unità operativa

È il concetto previsto dalla summenzionata circolare INPS n. 172. Le unità operative sono i luoghi nei quali si svolge l'attività lavorativa con uno o più dipendenti e di cui non si tiene conto dei requisiti di

autonomia e che non ha rilevanza ai fini della CIG.

### Unità produttiva

Come specificato nella circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017 e confermato nella successiva circolare INPS n. 56 del 8 marzo 2017, si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle predette unità di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

L'azienda deve autocertificare l'autonomia organizzativa di dette unità e nello specifico, gli indici che deve certificare corrispondono a quelli appresso indicati.

- **Autonomia tecnico-funzionale o autonomia finanziaria:** in ogni caso plesso organizzativo che





presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

- **Idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo**, o fase completa di esso: l'azienda dichiara che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima della quale costituisce elemento organizzativo, quindi non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Relativamente ai cantieri edili ed affini, compresa l'impiantistica industriale, per la qualificazione dei

cantieri medesimi quali unità produttiva, l'azienda deve autocertificare che per quel cantiere è stato stipulato un contratto di appalto i cui lavori durano almeno un mese. Tuttavia per accedere alla CIG i lavoratori devono possedere almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

I requisiti caratterizzanti l'unità produttiva ed autocertificati dall'azienda sono soggetti a due tipi di controlli, quello automatizzato svolto dalla procedura informatica e quello svolto tramite verifiche ispettive.

#### PROCEDURA

Quando il datore di lavoro procede con la richiesta della posizione contributiva unica e dispone di unica sede di lavoro che conseguentemente riveste la funzione sia di unità operativa che di unità produttiva, automaticamente gli viene attribuito il codice "0" ed in questo caso non deve procedere ad ulteriori registrazioni. Per le unità operative e/o produttive successive alla prima, si deve procedere alla registrazione nel sito INPS, così come previsto dalla circolare INPS n. 197/2015, con il datore di lavoro che deve comunicare i dati identificativi dell'unità produttiva attraverso la funzione "comunicazione unità operativa/accentramento contributivo" nella sezione "aziende, consulenti e professionisti". La seconda unità produttiva avrà il codice 01, la terza il valore 02, etc., in pratica viene assegnato un codice progressivo (la

numerazione delle sedi inizia con il valore zero). L'aggiornamento delle unità produttive e/o operative e dei lavoratori occupati presso di esse è a cura del datore di lavoro.

Le nuove unità produttive devono essere registrate entro la fine del mese successivo a quella della loro apertura tramite la procedura telematica ed in ogni caso prima di chiedere la cassa integrazione. Il numero progressivo dell'unità produttiva e dell'unità operativa rilasciato dall'Istituto deve essere indicato nell'UNIEMENS, nella sezione "dati individuali".

Per meglio comprendere il sistema di seguito verranno riportate alcune casistiche:

- 1. azienda che opera in una unica sede:** in caso di azienda che opera in una sola sede nell'UNIEMENS dovrà essere valorizzato per tutti i lavoratori i codici assegnati di default:
  - l'elemento <unità operativa> "0"
  - l'elemento <unità produttiva> "0";
- 2. azienda che opera su due sedi di cui una con autonomia e l'altra senza:**
  - per tutti i lavoratori che operano nella sede con autonomia verrà indicato:
    - l'elemento <unità operativa> con il codice "0";
    - e l'elemento <unità produttiva> con il codice "0";
  - per tutti i lavoratori che operano

nella sede senza autonomia dovrà valorizzare:

- l'elemento <unità operativa> con il codice assegnato "1"
- e l'elemento <unità produttiva> con il codice "0";

### 3. azienda che opera su due sedi entrambe autonome:

- per tutti i lavoratori che operano nella prima sede (comunicata con la richiesta della matricola) verrà valorizzato
  - l'elemento <unità operativa> con il codice assegnato di default "0"
  - e l'elemento <unità produttiva> "0";
- per tutti i lavoratori che operano nella seconda sede, alla quale al momento della registrazione è stato assegnato il codice 1, dovrà valorizzare:
  - l'elemento <unità operativa> con il codice assegnato "1"
  - e l'elemento <unità produttiva> con il codice assegnato "1".

In conclusione, nell'UNIEMENS le unità operative e le unità produttive devono essere gestite distintamente.

Ai fini dell'UNIEMENS, i dati previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 afferenti l'unità produttiva/operativa, sono stati recepiti dall'Istituto nel documento tecnico rilasciato il 23 marzo 2017 (Release 3,7). A partire dalla denuncia contributiva del mese di marzo 2017, da presentare entro il 30 aprile 2017, è dunque obbligatorio

per i datori di lavoro indicare i due distinti elementi: l'unità operativa nella quale è occupato il lavoratore e l'unità produttiva ai fini della CIG. Per le aziende già iscritte, il datore di lavoro, prima della denuncia contributiva del mese di marzo 2017 doveva effettuare un controllo sulla codifica effettuata in automatico dal sistema INPS per le sedi già esistenti e confermare quanto già registrato dall'INPS o procedere con le opportune variazioni qualora lo ritenesse utile, utilizzando la stessa procedura prevista per l'iscrizione, aggiornando così gli archivi dell'Ente. Nel procedere in tal senso, purtroppo, si sono riscontrate diverse difficoltà, ad esempio per le unità produttive precedenti al 1 febbraio 2017 non era possibile inserire la data di apertura dell'unità

produttiva attraverso la procedura ma è stato necessario comunicarlo all'Istituto tramite il cassetto previdenziale.

In ogni caso, al netto delle singole disavventure, tramite l'UNIEMENS di marzo 2017, un altro tassello dell'ampia pagina di rinnovamento delle procedure dell'Istituto è stato affrontato, lasciando spazio ad una nuova facciata.

**Sandra Fruci**  
CdL in Torino



## #AFFLIZIONI DA COMMITTENTE

**Il Legislatore, dopo aver modificato dal 23 luglio scorso con la Legge n. 122/2016 (c.d. Legge europea 2015-2016) l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 escludendo le tutele previste dall'art. 2112 del Codice Civile allorquando l'appaltatore subentrante sia «dotato di propria struttura organizzativa e operativa» e «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa» per conformare la normativa nazionale al diritto comunitario in materia di cambio d'appalto, ha nuovamente novellato il predetto articolo 29, con specifico riferimento all'Istituto della responsabilità solidale.**

In particolare, l'articolo 2 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito in Legge 20 aprile 2017, n. 49 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2017 al numero 94 ha abrogato il secondo, terzo e quarto periodo del secondo comma dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e, al primo periodo, le parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti»<sup>1</sup>.

Il discusso decreto che ha abrogato l'Istituto del lavoro accessorio, è intervenuto in maniera significativa anche sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti tra privati, mantenendo complessivamente invariata quest'ultima,

ma incidendo sulle regole della solidarietà passiva, anche con riferimento alle deroghe precedentemente attribuite alla contrattazione collettiva. L'intervento legislativo in parola, limitandosi ad abrogare le disposizioni di cui sopra, ha nei fatti soppresso l'impianto normativo realizzato a suo tempo dalla riforma del mercato del lavoro del 2012, così come mutuato dalla precedente disciplina.

Atteso che il contratto d'appalto di cui agli artt. 1655 ss. del Codice Civile si contraddistingue – anche dalla somministrazione di lavoro – per essere un rapporto sinallagmatico tra committente o appaltante ed esecutore o appaltatore nel quale il secondo si fa carico di un'obbligazione di fare (la realizzazione di un'opera o un servizio) con autonomia organizzazione di mezzi ed assunzione del rischio di impresa, il primo «è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto». Sotto il profilo delle obbligazioni retributive, la norma trova applicazione con riferimento alle retribuzioni dirette, indirette e differite maturate durante il periodo di svolgimento dell'appalto e ai compensi non percepiti in dipendenza di contratti di lavoro autonomo (art. 9, c. 1 D.L.

n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013), nonché ai debiti di natura previdenziale ed assicurativa limitatamente ai soli contratti di collaborazione (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35/2013). Invece, sotto il profilo degli obblighi relativi al versamento della contribuzione previdenziale e dei premi assicurativi, per il l'appaltante è escluso qualsiasi obbligo al pagamento delle somme aggiuntive e delle sanzioni civili, essendo tenuto al versamento della sola quota capitale, oltre agli interessi moratori sul debito assicurativo come precisato dall'Inail con circolare n. 54 del 2012.

In ogni caso, il termine di decadenza di due anni opera non solo in relazione alla possibilità del lavoratore di rivendicare gli emolumenti non percepiti sperando un'azione esecutiva nei confronti del committente responsabile in solido, ma coinvolge anche gli Enti previdenziali ed assi-

<sup>1</sup> Si riportano, per una più agevole trattazione, le parole ed i periodi abrogati dal d.l. n. 25/2017, convertito in l. n. 49/2017:

- primo periodo: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti»;
- secondo periodo: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori»;
- terzo periodo: «Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori»;
- quarto periodo: «In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infuocosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori».

## LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

stenziali per i crediti da essi vantati, sebbene resti fermo l'ordinario termine prescrizione quinquennale in capo al datore di lavoro inadempiente.

Tuttavia, rispetto alla previgente disciplina, il committente potrà essere aggredito anche prima dell'appaltatore, essendo venuto meno l'Istituto della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, consistente nella possibilità per l'appaltante convenuto in giudizio di eccepire, nella prima difesa, il beneficio di un'azione esecutiva prima nei confronti del patrimonio dell'esecutore e, solo in subordine, nei confronti del proprio qualora la stessa si sia rivelata infruttuosa. Al pari del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, è stata oggetto di abrogazione anche la possibilità da parte della contrattazione collettiva di primo livello di derogare alle regole generali sulla responsabilità solidale in ordine ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori occupati nell'appalto, in palese controtendenza rispetto alla consuetudine legislativa – formatasi nell'ultimo decennio e consolidatasi definitivamente con il Jobs Act – di concedere ampia deroga al contratto collettivo affinché permetta ad una determinata materia di conformarsi alle specificità settoriali, aziendali e territoriali.

Con specifico riferimento alla responsabilità solidale in materia di versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente gravante sul committente,

nel limite del corrispettivo oggetto del contratto d'appalto, nulla muta rispetto all'impianto normativo configuratosi con l'emanazione del D.Lgs. n. 175/2014 (cosiddetto Decreto sulla semplificazione fiscale), così come resta inalterata tanto la facoltà del committente che ha provveduto al pagamento di retribuzioni, contributi, premi ed imposte di esercitare azione di regresso nei confronti del condebitore secondo le regole generali in materia di obbligazioni, quanto l'onere del medesimo committente di adempiere agli obblighi del sostituto d'imposta qualora vi abbia provveduto (certificazione unica, dichiarazione del sostituto d'imposta, etc.).

È pacifico considerare, alla luce di quanto emerso dall'analisi di cui sopra, che la precedente disciplina in materia di responsabilità solidale tutelava maggiormente, e a parere di chi scrive altrettanto ragionevolmente, la posizione del committente sul quale oggi grava l'assunzione di una responsabilità (civile) che travalica il fisiologico rischio di impresa attribuibile a quest'ultimo, facendo ricadere su di esso anche quello attribuibile all'appaltatore.

Nei giorni in cui vengono scritte queste righe, il senatore Maurizio Sacconi ha presentato in Parlamento un disegno di Legge che si prefigge, da un lato, di costruire un'alternativa strutturale alla vacatio legis in materia di lavoro occasionale ed accessorio e, dall'altro, di escludere la responsabilità solidale per l'appaltante nel caso in cui questi adempia a precisi obblighi

di controllo e verifica documentale analoghi a quelli previsti per il settore pubblico dal D.P.R. n. 207/2010 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), che ha introdotto l'intervento sostitutivo nell'adempimento delle inottemperanze contributive e retributive da parte della pubblica amministrazione appaltante, estendendoli anche ai contratti di appalto sottoscritti tra privati.

Quali garanzie, dunque, per il committente che stipula un contratto di appalto in attesa di auspicabili interventi di Legge? Le stesse possono essere rimesse esclusivamente alla libera ed autonoma regolamentazione privatistica tra i contraenti. A titolo esemplificativo, infatti, le parti possono contrattualizzare più puntualmente l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'appaltante sul corrispettivo da corrispondere all'esecutore ovvero il rilascio di apposite garanzie fideiussorie da parte degli istituti di credito in ordine all'adempimento degli obblighi retributivi da parte dell'appaltatore, mentre con riferimento a quelli contributivi e fiscali, sia per il pregresso sia periodicamente in esecuzione del contratto di appalto, il committente può richiedere rispettivamente il rilascio del DURC e l'attestazione dell'avenuto adempimento degli obblighi fiscali mediante l'asseverazione di un CAF o di un professionista abilitato (Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E/2012).

**Mattia Galli**

CdL in Pinerolo (TO)

## #PIÙ UNITI E PIÙ CIVILI

© AFP/Geoff Robins



**Accompagnata dal prevedibile clamore mediatico, la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, recante disposizioni in materia di “Regolamentazione sulle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” è diventata operativa.**

Naturale la ricaduta sulla gestione del rapporto di lavoro con impatto sugli addetti ai lavori, in primis la nostra categoria, che dovrà prestare particolare attenzione alle unioni civili tra soggetti dello stesso sesso poiché tale regolamentazione è destinata ad aumentare la platea di coppie titolari di una serie di diritti. Prima di trattare dei risvolti che si ribattono sulla gestione del rapporto di lavoro dipendente e delle collaborazioni, provvediamo ad analizzare l'articolazione del provvedimento. La norma è strutturata in un unico articolo suddiviso in due gruppi di commi: il primo gruppo che va dal comma 1 al comma 35 disciplina le unioni tra le persone dello stesso sesso, il secondo gruppo che va dal comma 36 a 65 disciplina diritti e doveri dei conviventi di fatto, proba-

bilmente passato un po' in sordina com'era da attendersi in un paese ancora fondamentalmente cattolico. La definizione assegnata dalla norma alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è la seguente: “la presente Legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione ... due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. La norma impone l'applicazione della maggior parte delle disposizioni in materia di matrimonio, compresa l'equiparazione del soggetto che contrae l'unione civile al coniuge a fini ereditari. Il comma 20 stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matri-

monio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di Legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso”. Sempre lo stesso comma afferma che le norme del Codice Civile non richiamate espressamente dalla presente Legge non si applicano come, ad esempio, le disposizioni in materia di adozione. La norma prevede altresì che le parti possano stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, anche antepo-  
nendo o posponendo il proprio se diverso.

La seconda parte della norma, che delinea le convivenze di fatto, individua una forma di relazione stabile eterosessuale diversa dal matrimonio ma con un assetto di diritti e doveri comunque inferiori a quelli delle unioni civili, che sono l'unica possibilità di costituire un nucleo sociale rilevante ai fini giuridici per le persone dello stesso sesso e così la definisce: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per ‘convivenze di fatto’ due persone maggiorenti unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Veniamo ora al punto che ci interessa maggiormente ossia i mutamenti in materia di legislazione sociale. Il

## LA LEGGE CIRINNÀ

consolidamento delle unioni civili certamente determinerà un aumento degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro incidendo sui tempi di lavoro degli addetti all'amministrazione del personale, aumentando di conseguenza i costi a carico del datore di lavoro, anche connessi ad esempio al pagamento del congedo matrimoniale.

Esaminiamo, dunque, quali norme ha introdotto il Legislatore per equiparare i contraenti dei due nuovi rapporti di coppia normati ai coniugi, in materia di diritto del lavoro, previdenziale ed assistenziale.

### Unione civile

- comma 15: dispone che come già avviene nel matrimonio in caso di necessità, nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisca la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- comma 17: dispone che in caso di morte del lavoratore, l'indennità prevista dall'articolo 2118, ossia l'indennità equiparata a quella sostitutiva di preavviso e l'indennità prevista dall'art. 2120, ossia il trattamento di fine rapporto, siano da corrispondersi anche alla parte dell'unione civile;
- comma 19: dispone l'integrale applicazione delle norme di cui al titolo XIII del libro primo del Codice Civile in materia di alimenti in caso di scioglimento dell'unione medesima;
- comma 21: dispone che la parte

dell'unione civile sia titolare della quota del 50% di successione legittima che il Codice Civile riconosce al coniuge del "de cuius", prevedendo l'applicazione delle norme dello stesso Codice Civile in materia di patti di famiglia e trasferimenti di azienda al coniuge, con la parte sopravvissuta dell'unione civile che viene equiparata al coniuge superstite non solo a fini ereditari ma anche previdenziali, maturando il diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta secondo le medesime regole previste per il coniuge superstite.

### Conviventi di fatto

Le coppie di fatto si differenziano dalle unioni civili, per il Legislatore, in quanto il matrimonio rappresenta già per le coppie eterosessuali la formazione sociale che consente diritti e doveri. Il ruolo del convivente è riconosciuto, sotto il profilo assistenziale morale e materiale, quale possibile rappresentante dell'altra parte per quanto riguarda l'eventualità di prendere decisioni, per la parte che si trova in uno stato d'incapacità, in ordine alla salute, alla donazione degli organi ed alle celebrazioni funebri. In assenza di specifiche disposizioni testamentarie, viene riconosciuto al convivente superstite il diritto temporaneo, limitato tra un minimo di due ed un massimo di cinque anni, a continuare a dimorare nella casa di proprietà del convivente defunto, oppure in caso di immobile in locazione, il convivente superstite ha facoltà di

subentrare alla locazione. Dal punto di vista assicurativo la norma dispone che "in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite".

Se dal punto di vista previdenziale ed assistenziale si può dire che le unioni civili e il matrimonio sono due tipi di "contratti" equiparabili, differente è invece la situazione per le convivenze di fatto, che vengono escluse da tutte le misure di natura previdenziale o assistenziale.

### Riflessi della norma in materia di diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale

L'INPS, con circolare n. 66 del 31 marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni in merito all'incidenza delle nuove disposizioni normative in tema di unioni civili sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d'impresa. La circolare summen-





zionata rammenta come disposto dalla norma in esame che qualsiasi disposizione normativa, nonché tutte le disposizioni del Codice Civile che contengono la parola “coniuge” devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. Tale equiparazione comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile.

Diversa la situazione nei casi di convivenza di fatto nei quali il convivente, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome previdenziali, quale soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Nella citata circolare si evidenzia che il comma 46 della norma, che costituisce l’aggiunta ter all’articolo 230 del Codice Civile, attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno

dell’impresa dell’altro convivente” il diritto di “partecipare agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che tra essi non sussista già un rapporto di lavoro subordinato o di società, non attribuendo ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall’art. 230 bis del Codice Civile. Sempre secondo l’interpretazione normativa da parte dell’Istituto, si ritiene che il conferimento di utili d’impresa al convivente di fatto non abbia alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, non essendovi i requisiti soggettivi. L’Istituto previdenziale si era già occupato della citata normativa in data 21 dicembre 2016, tramite il messaggio n. 5171, riportando quanto disposto dall’art. 1 comma 20 della Legge in esame, fornendo alcuni chiarimenti circa la regolamentazione, comunicando anche che con successivo messaggio sarebbero state fornite istruzioni operative e procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute ai destinatari citati dalla normativa.

Solamente in data 27 febbraio 2017, con circolare n. 38, l’INPS ha diramato le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/01, ai lavoratori del settore privato, alla luce delle nuove dispo-

sizioni normative evidenziando in particolare che:

- la parte dell’unione civile che presti assistenza all’altra parte può fruire di permessi ex lege 104/92 nonché del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001;
- il convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente, può fruire unicamente di permessi ex lege 104/92.

Nella circolare si evidenzia ancora che, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte dell’unione civile può fruire dei permessi ex lege 104/92 unicamente qualora presti assistenza all’altra parte dell’unione, e non nel caso in cui quest’assistenza sia rivolta ad un parente del compagno/a, non essendo riconosciuto in questo caso il rapporto di affinità, così come avviene per il congedo straordinario. La presentazione delle domande, per la fruizione dei tre giorni di permesso e/o del congedo straordinario, nelle more delle implementazioni procedurali, può avvenire in modalità cartacea presentando i modelli appositamente aggiornati alla struttura INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.

I modelli, disponibili sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione modulistica, sono:

- SR 08 – domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità;

- SR 64 – domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/la parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità.

Nelle istanze di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità lo stato di "coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto".

Per quanto consta il rapporto di lavoro, all'atto dell'assunzione le informazioni relative allo stato civile del lavoratore dovranno essere integrate con quelle relative al "coniuge"

dell'unione civile.

Di seguito in elenco alcuni degli altri aspetti che derivano dall'equiparazione dell'unione civile al matrimonio in merito ai diritti che ne conseguono:

- l'estensione del congedo matrimoniale alle coppie unite civilmente: ne deriva che vi possa essere il riconoscimento del congedo più volte nel corso della vita lavorativa ai lavoratori che costituiscono una nuova unione civile;
- permessi in caso di lutto;

- permessi per l'assistenza del coniuge in caso di disabilità accertata;
- diritto agli assegni familiari;
- diritto alle detrazioni fiscali per familiari a carico;
- in caso di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo si dovrà tenere conto dell'unione civile del lavoratore.

**Erica Maurino**  
CdL in Torino

**Gruppo  
SAL**

salute ambiente lavoro

[www.grupposal.com](http://www.grupposal.com)

La tua medicina del lavoro

**A tua disposizione  
per la gestione  
della sorveglianza  
sanitaria dei  
tuoi lavoratori**

Via Pininfarina, 8 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011.7708445

Fax 011.7708040

[info@grupposal.com](mailto:info@grupposal.com)

Numero Verde  
**800 910 472**  
Chiamata gratuita

## #VALIGIE MA NON DI CARTONE

### PREMESSA

**Nei confronti dei lavoratori stranieri non residenti in Italia che operano all'interno della nostra Nazione con un contratto di collaborazione, si è posto il problema, in merito all'inquadramento previdenziale, se nei loro confronti si devono applicare analoghi criteri di inquadramento previsti per i lavoratori subordinati.**

**In merito ad una serie di quesiti posti all'INPS, l'Istituto aveva emanato la circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, con la quale evidenziava chiaramente il principio di armonizzazione dei criteri contributivi alla disciplina fiscale. Veniva previsto che ai fini della determinazione della disciplina previdenziale, occorre riferirsi ai principi forniti relativi alla sottoposizione del soggetto passivo all'imposizione fiscale. Le indicazioni fornite dall'Istituto assicuratore, erano state successivamente confermate dall'interpello del Ministero del Lavoro n. 81/2008.**

### **LEGGE 8 AGOSTO 1995 N. 135, ARTICOLO 2, COMMA 26 E COMMA 29**

La circolare previdenziale inizia l'esame della norma originaria con la quale il nostro Legislatore aveva disciplinato il rapporto di collaborazione coordinata continuativa: cita i commi 26 e 29 dell'articolo 2 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 (Legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

■ Il comma 26 non definisce direttamente chi sono i collaboratori coordinati continuativi che rientrano tra le figure assicurabili, rimandando l'identificazione alla normativa fiscale. Stabilisce che dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata costituita presso l'INPS, i soggetti che esercitavano per professione abituale e non esclusiva una attività di lavoro autonomo, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del T.U.I.R.. Il comma 2 lettera a)

del T.U.I.R. vigente all'epoca così riportava: *"Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza l'impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica stabilita"*;

■ il comma 29 dispone nei confronti delle collaborazioni i criteri di determinazione del reddito imponibi-

le; anche in questo caso, il Legislatore rimanda alla disposizione fiscale: *"il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi."*

Occorre evidenziare che in base alla disciplina originaria, i redditi derivanti dal rapporto di collaborazione venivano attratti ai redditi di lavoro autonomo; successivamente, come vedremo, questi redditi verranno invece assimilati al rapporto di lavoro subordinato.

### **DECRETO MINISTERIALE 81/1996 DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI**

L'Istituto evidenzia inoltre che il criterio di determinazione della base imponibile era stato indicato

## CONSIDERAZIONI SU COLLABORATORI NON RESIDENTI

nell'ambito del decreto ministeriale 281/1996, ove si stabiliva che i sostituti di imposta, indicati all'articolo 23 del DPR 600, che corrispondono compensi comunque denominati per prestazioni coordinate continuative di cui all'articolo 49, comma 2 lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi, versano alla gestione separata un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto Testo unico. In base a quanto esposto viene specificato che il contributo previdenziale deve essere applicato sull'ammontare del compenso determinato ai fini fiscali.

### **DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 342 DEL 21 NOVEMBRE 2000**

#### **(COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA)**

L'Istituto rammenta che in precedenza, sino all'introduzione delle nuove norme fiscali che hanno ridefinito il trattamento delle collaborazioni, modifiche introdotte nel collegato alla Legge finanziaria dell'anno 2000; il reddito riferito alle collaborazioni era attratto al reddito di lavoro autonomo, in base alla disciplina prevista dall'articolo 49 comma 2 e dall'articolo 20 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. Per questi redditi assimilati ai redditi di lavoro autonomo derivante da attività esercitata nel territorio dello Stato, vigeva il principio della territorialità qualora i compensi venivano corrisposti dallo Stato ovvero da soggetti residenti nel territorio dello Stato o

da stabili organizzazioni nel territorio dello stesso di soggetti non residenti.

Con l'introduzione della Legge 342/2000, l'articolo 34, ha modificato sostanzialmente la tassazione dei redditi di collaborazione coordinata continuativa, assimilandone il meccanismo impositivo a quello previsto per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

Per raggiungere lo scopo è stato necessario apportare modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, abrogando l'articolo 49 comma 2 lettera a); sopprimendo il comma 8 primo periodo dell'articolo 50; modificando l'articolo 20 comma 2 lettera b).

Il testo così modificato poteva fornire una nuova lettura della norma, sotto l'aspetto fiscale e normativo. Si è reso inoltre necessario emanare una serie di circolari ministeriali per poter chiarire gli aspetti più critici.

- La circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16 novembre 2000 ha fornito i primi chiarimenti interpretativi di carattere generale.
- La circolare n. 7/E del 18 gennaio 2001 aveva tratto spunto dai quesiti posti il 18 gennaio 2001 nel corso della videoconferenza promossa dall'Agenzia delle entrate. Al punto 5.12 era stata fornita una risposta, poi successivamente ripresa dallo stesso Ministero nella circolare 67/E del 6 luglio 2001.

Veniva posto il seguente quesito: "D. *Quali sono le modalità di tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa*

*corrisposti a non residenti per prestazioni rese all'estero? R. L'articolo 24, comma 1-ter, del DPR 600/73 prevede che sui redditi di collaborazione coordinata continuativa corrisposti a non residenti sia operata una ritenuta a titolo di imposta del 30% analogamente a quanto previsto in precedenza.*

*Si ritiene che tale ritenuta non debba essere operata qualora la prestazione viene resa all'estero, in quanto i non residenti sono tassati unicamente per i redditi prodotti in Italia. In particolare, con riferimento ai redditi di lavoro (dipendente o autonomo), l'articolo 20 del T.U.I.R. precisa che si considerano prodotti in Italia i redditi derivanti da attività prestate in Italia."*

- La circolare n. 67/E del 6 luglio 2001, assume una posizione diversa, chiarendo che, indipendentemente dal luogo di effettuazione della prestazione, se chi corrisponde il compenso è un soggetto residente in Italia, il collaboratore estero subisce una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% (articolo 24, comma 1-ter, del Dpr 600/73) salvo non esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplini la materia in maniera diversa.

### **APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONVENZIONALE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI**

Se l'Istituto non fa riferimento alle convenzioni di sicurezza sociale, trae invece spunto dalle conven-

zioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Nella circolare presa in esame, viene precisato che *"...si sottolinea che i principi sin qui esposti esplicano la loro efficacia in assenza di una diversa disciplina convenzionale tra lo Stato italiano e lo Stato estero, così come previsto dallo stesso articolo 34 della Legge 342/2000, secondo la quale restano salve le disposizioni riferite ad eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Governo italiano e quello di altri Paesi.*

*A tal riguardo, nel rinviare alle singole convezioni, si fa presente, in estrema sintesi, che quelle stipulate secondo lo schema OCSE prevedono che l'imposizione fiscale e, quindi, per quanto sin qui esposto, quella contributiva, avvenga:*

- *per i lavoratori autonomi, nello stato di residenza del lavoratore estero, a meno che lo stesso disponga abitualmente di una base fissa in Italia (art. 14);*
- *per gli amministratori, nello stato di residenza della società presso la quale il lavoratore esercita le relative funzioni (art. 16);*
- *per le figure già definite "atipiche" di collaborazioni coordinate e continuative, (1) e, quindi, per la generalità delle collaborazioni a progetto, non previste dalle convenzioni in argomento, si ritiene che le stesse siano da ricondurre alla disciplina del lavoro dipendente, da assoggettare a contribuzione, in linea di massima, nello Stato in cui l'attività è svolta (art. 15).*

L'Istituto, in questa specifica situazione, assimila le collaborazioni coordinate e le collaborazioni a progetto al lavoro subordinato, (1) facendole rientrare nell'articolo 15 (lavoro subordinato) dello schema di Accordo OCSE, e ripreso con identica numerazione da tutte le Convenzioni.

A questo proposito devo evidenziare che il già il Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – aveva affrontato l'argomento con la circolare 9/E del 26 gennaio 2001. L'Agenzia, di fronte al quesito posto da una società in merito al trattamento fiscale e previdenziale da applicare ad un collaboratore coordinato e continuativo che prestava la propria attività in Italia a società italiana, avendo mantenuta la residenza fiscale in Slovenia, rispondeva – avanzando due ipotesi: la prima considerava l'attività svolta in modo indipendente, ed attratta dall'articolo 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione; l'altra ipotesi prendeva in considerazione l'attività svolta in via dipendente, attratta all'articolo 15 (Lavoro subordinato) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Jugoslavia. In base a tali premesse l'Agenzia avanzava le seguenti conclusioni: a) se il soggetto svolge attività indipendente in Italia per più di 183 giorni il reddito ricavato da tale attività sarà imponibile in entrambi i Paesi; b) se dispone di una base fissa per lo svolgimento dell'attività il reddito attribuibile a tale base fissa sarà imponibile in entrambi i Paesi; c) se la retribuizio-

ne svolta non rientra fra quelle indipendenti il reddito sarà imponibile, in via generale, in entrambi i Paesi, salva l'eventuale applicazione del paragrafo 2) dell'articolo 15 della convenzione sopra citata. L'Agenzia ricordava inoltre che l'applicazione dell'imposizione fiscale doveva essere applicata in ragione del 30%.

#### **INTERPELLO N. 35/2008 MINISTERO DEL LAVORO**

In questa circostanza il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere, in merito alla possibilità di assoggettamento all'aliquota prevista per gli iscritti *"ad altre forme di previdenza obbligatoria"* il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, che risulti altresì sottoposto in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria. Nello specifico si richiede se l'assoggettamento al regime di previdenza obbligatoria di uno Stato estero, combinato con l'iscrizione in Italia alla gestione separata INPS, si possa considerare un presupposto assimilabile alla assicurazione previdenziale *"presso altre forme obbligatorie"* ai fini dell'applicazione dell'aliquota di contribuzione prevista in Italia, del 17% prevista dal 1 gennaio 2008, a fronte di una contribuzione del 24,72%, per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. La risposta fornita dalla Direzione generale per le Politiche Previdenziali, evidenziava che nella ipotesi di contemporanea iscrizione di un lavoratore sia alla gestione separata

INPS in Italia, sia ad un regime previdenziale di un Paese straniero, è necessario richiamare le norme di diritto internazionale privato vigenti nel nostro Paese, che prevedono l'utilizzazione del "principio di territorialità".

Per quanto riguarda poi le "obbligazioni nascenti dalla Legge", tra cui naturalmente si collocano le obbligazioni nascenti dalle leggi in materia previdenziale, l'art. 61 della L. n. 218/1995 dispone a sua volta l'applicazione della normativa nazionale del luogo in cui avviene il fatto da cui deriva l'obbligazione, il che significa che anche in materia previdenziale si applica il diritto italiano.

La Direzione ricorda che il principio generale di territorialità può essere derogato, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri; con riferimento al caso in esame, si osserva che costituisce applicazione del principio di territorialità la previsione della circolare INPS n. 164/2004, la quale assoggetta alla Legge italiana i redditi da collaborazione prodotti in Italia qualora gli stessi siano corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti nello Stato italiano, ovvero da stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato italiano riconducibili a soggetti non residenti. In particolare l'INPS ha stabilito che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (1), nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 T.U.I.R.) che siano percepiti da

soggetti non residenti sono sottoposti alla Legge italiana e pertanto devono essere considerati imponibili ai fini contributivi, "se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano".

Per tali motivi, sempre sulla base del principio di territorialità, si ritiene che l'applicazione della Legge italiana – ed in particolare dell'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che prevede differenti aliquote contributive – trovi i propri naturali limiti in senso territoriale nelle attività svolte nel territorio italiano sottoposte alla Legge italiana stessa. Da ciò consegue l'irrilevanza delle attività svolte all'estero con riferimento alla questione oggetto del quesito.

Dunque, la previsione dell'aliquota del 17% per i titolari di assicurazione ad altre forme obbligatorie è una norma di diritto interno e, sulla base del principio di territorialità, è applicabile solo per le attività lavorative che si svolgono in territorio italiano. Entrambe le attività, cioè sia quella che comporta l'iscrizione alla gestione separata INPS, sia quella che comporta l'assicurazione ad altre forme obbligatorie, devono riferirsi a rapporti per cui si applica il diritto italiano.

Infatti, quale conseguenza dell'applicazione del principio di territorialità, deriva che agli eventi che si svolgono in Italia si applica il diritto italiano e che agli eventi che si svolgono in un altro Paese si applica invece il diritto di quel medesimo Paese, senza che vi siano conseguenze giuridiche che connettano le norme dei diversi ordinamenti rispetto ad

attività lavorative tra loro indipendenti e che si svolgano in Paesi diversi.

In base a quanto esposto la Direzione ritiene che sia irrilevante per il diritto italiano – in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria – la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un Paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia. In relazione a quanto sopra esposto, vorrei evidenziare che relativamente all'assoggettamento alla previdenza in Italia, questi contributi difficilmente potranno fornire all'interessato una qualsiasi prestazione previdenziale in quanto questi lavori, nascono temporanei e precari, e stante appunto l'esiguità dei versamenti e la limitata copertura temporale, molto difficilmente potranno dar luogo ad una prestazione futura previdenziale. (Vedi ad esempio i numerosi contratti di collaborazione che sono stati costituiti in occasione importanti manifestazioni ed eventi come l'EXPO 2015).

**Luigi Rodella**

CdL in Barchi (PU)

# #LE LANGHE NON SI DIMENTICANO

**“Oltre il fiume, nella campagna esemplare, gli alberi scuri e sinistri componevano una virgolatura imponente ma misteriosa sul disteso verde smorto, plumbeizzato”** Beppe Fenoglio

Barolo, 24 e 25 marzo 2017

<b>CdL nelle Langhe</b>	 Regione Piemonte	 Regione Veneto
	<b>CDL nelle LANGHE</b>	
	<b>VENERDÌ 24 MARZO 2017</b>	
	<b>14:30 CONVEGNO</b> <i>Il lavoro agile: nozione e disciplina.</i> <b>Dott. Andrea Rapacciuolo</b>	 <b>Castello Comunale Falletti di Barolo</b> <b>Piazza Falletti</b> <b>12060 Barolo (CN)</b>
Evento valido per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro con attribuzione di n.4 crediti.		
<b>18:30 VISITA GUIDATA RISERVATA</b> <b>Museo del Vino di Barolo</b>	 <b>Castello Comunale Falletti di Barolo</b> <b>Piazza Falletti</b> <b>12060 Barolo (CN)</b> Info: <a href="http://www.wimubarolo.it/">http://www.wimubarolo.it/</a>	
<b>20:00 CENA DEGUSTAZIONE</b> <b>Chef Valter Quirico</b>	 <b>Foresteria Marchesi di Barolo</b> <b>Via Roma, 1</b> <b>12060 Barolo (CN)</b> Info: <a href="http://www.marchesibarolo.com/">http://www.marchesibarolo.com/</a>	
Girello di fassone scottato sotto sale e servito con salsa tonnata vecchia maniera Risotto al Barolo con salsiccia di Bra Brasato al Barolo con contorno di stagione Dessert Caffè Selezione di 4 vini della cantina Prezzo a persona 55,00 €		
<b>SABATO 25 MARZO 2017</b>		
<b>10:30 VISITA GUIDATA RISERVATA</b> <b>DEGUSTAZIONE</b> <b>Principali cantine della zona</b>		
<i>Per maggiori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Unione Provinciale entro il 10 marzo 2017.</i>		

A volte le cose seducenti nascono fortuitamente, senza eccessiva premeditazione o incubazione. Così, a Roma, durante una chiacchierata informale in attesa che iniziasse una riunione del Consiglio Nazionale ANCL si è vagheggiata l'idea di un incontro formativo (e non solo!) che coinvolgesse due regioni del nord, Piemonte e Veneto che sono ambienti distanti geograficamente ma uniti da una storia simile ed una tradizione di solida cultura eno-gastronomica.

Già, perché la sollecitazione che perveniva dai colleghi veneti era quella di poter conoscere il nostro territorio che personalmente ritengo maestoso, la Langa ed in particolare la zona del Barolo, ed ovviamente unire al dilettevole anche l'utile, associando un incontro formativo di livello assoluto.

Così, l'idea di organizzare un evento territorialmente più rilevante del consueto ed allargarlo alla regioni vicine era da mesi che in effetti circolava a livello piemontese. Era già stato oggetto di elucubrazioni, poi non concretizzatasi, nel corso dell'ultimo Consiglio Regionale ANCL nonché ad una riunione della Consulta degli Ordini: tutti concordi che avrebbe rappresentato un'occasione che poteva costituire un valido

# 1° CONVEGNO REGIONALE PIEMONTE - VENETO

banco di prova, seppure in maniera ridotta, per le nostre capacità organizzative e logistiche senza avere le pretese di gestire un evento articolato come un Congresso.

L'opportunità di annoverare tra gli iscritti cuneesi la collega Renata Bianco, che riveste la carica di Sindaco del comune di Barolo ed onorarmi dell'amicizia del dottor Andrea Rapacciuolo, Responsabile Vigilanza Ordinaria della Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, ma soprattutto relatore franco e diretto che sa coinvolgere la sala, ne ha indubbiamente facilitato l'organizzazione sia in ambito logistico che formativo.

Ciò premesso, sono state sufficienti alcune telefonate con chi concretamente si è occupato di coordinare i colleghi veneti, ossia la collega veronese Silvia Manzati, e l'incontro da semplice fantasticheria si è trasformata in realtà. È nata così la prima edizione di "CdL nelle Langhe", con una programmazione sviluppata nel pomeriggio di venerdì 24 marzo e nella successiva mattinata del sabato.

Per quanto attiene la specificità dell'incontro formativo si è tenuto nella suggestiva location del Castello Falletti di Barolo, struttura che si ritiene esser sorta addirittura nel X secolo, quale difesa dei feudatari locali contro le scorrerie degli Ungari prima e dei Saraceni poi.

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 14.00 ha avuto inizio la parte formativa ed al dottor Rapacciuolo, che ha trattato l'ar-

gomento "Dal telelavoro al lavoro agile: le nuove frontiere del lavoro subordinato" si è affiancata la dottoressa Maria Grazia Lombardi, anch'ella funzionario della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

A conclusione dei lavori è stato possibile effettuare una visita privata al "Museo del vino", allestito proprio all'interno del Castello: si è trattato d'un percorso di visita che, grazie alla guida sapiente della collega e Sindaco Renata Bianco, ci ha consentito d'addentarci nei segreti e nelle atmosfere che avvolgono la leggenda del frutto di Bacco. Si tratta del più innovativo museo del vino in Italia e tra i più significativi al mondo, che ha aperto i battenti al pubblico nel settembre 2010. Frutto dell'estro di François Confino, autore degli allestimenti di mostre e musei in tutto il mondo, propone

un viaggio interattivo ed emozionale attraverso la cultura e la tradizione del vino, prodotto culturale capace di scandire l'evoluzione di civiltà intere, influenzare l'espressione artistica e plasmare il volto di territori e popoli. Terminata la visita ci attendeva un'altra escursione e cioè la visita alle cantine dei Marchesi di Barolo seguita dalla cena organizzata presso la foresteria della cantina stessa dove ci hanno raggiunti, quale graditissima sorpresa, il Presidente del C.P.O. di Torino, la collega Luisella Fassino ed il Presidente della U.P. di Torino, il collega Massimo Laiolo. Il mattino seguente sia i colleghi che i relatori sono stati accompagnati nella visita delle cantine Vajra, ubicate nella frazione Vergne di Barolo, dove non solo hanno potuto degustarne i prodotti ma anche contribuire ad incrementarne il fatturato.

*Relatori e affini ma se alle loro spalle si riempivano gli scaffali era meglio...*





*Panoramica di sala: in effetti, più che oltre Tanaro, sembra d'essere oltre Piave ...*

Prima di far ritorno si è ancora pranzato tutti insieme nello storico locale di Bra "Boccondivino", l'Osteria situata all'interno di un cortile che ospita anche la sede nazionale di Slow Food.

Dopo il resoconto della "due giorni", mi permetto ora di condividere pensieri e sensazioni in libertà con chi avrà la bontà di leggere per intero l'intervento.

Innanzitutto esprimo la soddisfazione per la partecipazione di un corposo numero di colleghi veneti che rappresentavano tutte le province della loro regione, a cui si è aggiunto il Presidente Regionale ANCL Provincia Autonoma di Trento, il collega Fabiano Paoli, un affiatato gruppo di colleghi dal novarese e dal verbanico capitanati dal loro Presidente dell'U.P., il collega Gianluca

Giromini, il Presidente della Consulta del Piemonte nonché Presidente del C.P.O. di Asti, il collega Fausto Cantore con la moglie, anch'ella collega nonché la collega Manuela Maffiotti, Presidente del C.P.O. di Biella e nostro Vice Presidente ANCL Nazionale. Cito Manuela per ultima, nonostante l'elevato incarico che ricopre all'interno del Sindacato, ma solo perché con noi è praticamente "di casa" al punto da non considerarla inconsciamente più una collega geograficamente lontana.

Posso sicuramente affermare che con tutti loro si è instaurato fin da subito un clima caloroso sia durante il segmento formativo, reso stimolante ed interattivo con la fattiva interlocuzione dei presenti manifestatasi con quesiti e riflessioni, sia successivamente.

Di contro, devo sinceramente ester-

nare la delusione e l'amarezza per la scarsa affluenza da parte dei colleghi della provincia di Cuneo e la pressoché totale mancanza dei colleghi della vicina provincia di Torino. Se per i secondi si è verificato un refuso comunicativo e di pubblicizzazione dell'evento, per i primi non si può accampare alcuna scusante. La provincia di Cuneo è detta "granda" perché ha un territorio effettivamente esteso. I colleghi delle Langhe, e dell'albese in generale, lamentano spesso la distanza che li separa da Cuneo quando si organizza della formazione nel capoluogo ed è la motivazione che utilizzano sistematicamente quando, a fine biennio, si fanno i conti dei crediti formativi. In questa occasione tuttavia, l'appuntamento era proposto tra le mura amiche, considerando che Alba dista 8 chilometri da Barolo ma comunque non si sono degnati di gratificarci con una presenza numericamente apprezzabile. Ma ancora di più mi ha avilito, superate le valutazioni formative, il disinteresse dei colleghi, soprattutto quelli iscritti al nostro sindacato di categoria, dinanzi alla possibilità educativa di conoscere e confrontarsi con coloro che esercitano la stessa professione però in una realtà a 500 chilometri di distanza. Uscire dalle quattro mura dei nostri uffici, frequentare persone nuove, relazionarsi per scambiarsi esperienze, penso sia un buon modo per intraprendere un percorso di crescita sia umana che professionale e pertanto ritengo che si sia trattato d'una occasione persa.

Mi sono poi anche chiesto, alla luce d'aver organizzato l'avvenimento sotto il patrocinio dell'ANCL, se era da ritenersi corretto impostare l'evento così come è stato proposto, quale matrice di respiro sindacale. Proprio durante l'ultimo Consiglio Regionale, allorché si era parlato dell'eventualità di organizzare un Congresso di forte impatto nella regione, mi era stato sollecitato e suggerito un momento dalla marcata connotazione sindacale e politica, trascurando l'abituale perimetro formativo e resto dell'idea che siffatta interpretazione della convegnistica sia assolutamente corretta e condivisibile da poter delineare l'indirizzo per una futura manifestazione.

Credo però che sia sindacale anche l'opera di condivisione, di aggregazione e di unione che si può ottenere equiparando i colleghi non solo come freddi professionisti ma come persone e quindi coinvolgendoli in modo più integrale, non limitandosi al solo aspetto lavorativo.



*La cantina vista da un oblò...*

A gennaio, in Trentino, durante un avvincente incontro a tema "CDL 4.0, il futuro della professione", disquisendo delle prospettive della categoria, si era sottolineato quanto fosse importante il "fare rete" tra di noi per poter rispondere efficacemente a tutti coloro che minacciano il nostro futuro professionale, certi che da soli non siamo in grado di far fronte agli attacchi esterni, soprattutto se sferrati dalle multinazionali o dai grandi centri economici che individuano nel nostro settore la pos-

sibilità di sviluppare il loro business. Per "fare rete" però, sono fermamente convinto che occorra preliminarmente conoscersi e stimarsi, ben al di là del semplice fatto di essere colleghi e collegati presso il medesimo Ordine professionale. In definitiva, assodato ci siano più modalità di fare sindacato, ho la presunzione di credere che non sia sbagliata la mia interpretazione alternativa e mi confortano i colleghi stessi! Il presidente dell'U.P. di Novara ed i suoi collaboratori hanno organizzato un evento formativo che si terrà il 16 e il 17 giugno a Baveno, servendosi di un format organizzativo non distante da quello offerto a Barolo e così sta facendo anche il collega Fabiano Paoli in Trentino nelle giornate del 14 e 15 luglio. Sicuramente io ci sarò e confido di poter incontrare un nutrito gruppo di colleghi uniti e motivati!

**Nicola Filippi**

CdL in Mondovì (CN) e  
Presidente Regionale ANCL  
Piemonte



*Le vendemmie previgenti...*

## #SOTTO IL VULCANO

Napoli, 28 e 29 aprile 2017 - Teatro Augusteo

**«lo so questo che i napoletani oggi sono una grande tribù che anziché vivere nel deserto o nella savana, come i Tuareg e i Beja, vive nel ventre di una grande città di mare»** Pier Paolo Pasolini

**Proprio nel ventre di una grande città di mare, all'ombra di un vulcano che prima o poi si risveglierà, prende forma il nono Congresso Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Proseguono i tempi non agevoli ma il ritrovo collettivo ne inala i tratti distintivi contrapponendoli alle frustrazioni, l'unico lusso che non ci si può permettere. S'insiste sul tema della legalità perché solo il rispetto delle regole rappresenta una diretta sulla memoria nonché la strada maestra per quella retta via da cui una comunità di colleghi, parte integrante d'un tessuto sociale di un Paese sull'orlo del baratro, non può prescindere, unitamente alle competenze ed al rigore, evitando quelle mediocrazie generalizzate d'analfabetismo funzionale che suscitano solo il freddo al cuore della categoria.**

### VIAGGIO D'ANDATA ED ALTRO

È un mini commando quello che alle 13.30 s'appresta a salire sul treno Frecciarossa, destinazione la città di Pulcinella: la Presidente del C.P.O., la collega Luisella Fassino, colei che per lunghi anni ha ricoperto il ruolo di Segretaria, la collega Graziella Pagella, notoriamente due gentildonne di gran classe, casta a cui, altrettanto notoriamente, non appartiene il terzo soggetto, cioè il vostro umile scrivano.

Sarà per quello che già quando le rotaie fendono le campagne chivassesi m'isolo tra le pagine di 'Bruciare tutto' di Walter Siti, fenomeno scandalistico più che editoriale del momento da cui mi sono lasciato fatalmente attrarre. Del resto le predette compagne di viaggio stanno discettando di spolverini, soprabiti e coprispalle, causa il maltempo previsto sotto il Vesuvio, poiché pare acquistino negli stessi negozi, nonostante la

costituzione corporea non proprio simile, salvo sfidare l'ineluttabilità di pubblici consessi abbigliate come due gemelline.

Dicevo dell'ultima fatica letteraria di Siti, che emana profonde cicatrici d'inaccettabilità sin dai primi capitoli, facendo il pari con i tramezzini dalla complicata apertura che, insieme alla Presidente, ingurgito nella carrozza ristorante.

Il Frecciarossa corre e dopo la città eterna, mentre il mini commando si partenopeizza cercando sugli smartphone (loro) pizzerie attigue all'hotel prenotato, il Padreterno si premura d'inviarci un arcobaleno che si staglia nel cielo ciociaro.



Il 27 non è un refuso ma la giornata riservata ai colleghi campani...

## 9° CONGRESSO NAZIONALE

Piombiamo puntuali a Napoli Centrale e scendendo dalla carrozza, tempo zero, un professionalissimo mariuolo, evidentemente certificato, mi chiede testualmente se può salutarmi con gentilezza: di certo gentili non lo sono i due poliziotti che l'avvicinano e gli chiedono i documenti.

Sul taxi, stante la prevalenza femminile dei passeggeri, pur appurandone la matrice sabauda, il conducente tralascia il core 'ngrato d'Higuain e, non appena svoltiamo dinanzi al cantiere perenne di piazza Nicola Amore, principia ad illustrarci i danni che produce l'attuale Sindaco, sino a rimpiangere quella che definisce la 'statua di sale che quando parlava lo faceva come una gallina strozzata'.

### 1^ GIORNATA

Raggiungiamo a piedi il teatro Augusteo e ne approfitto per comprare le calamite alle ragazze del mio studio. Scelgo tra Totò, il Golfo, la pizza cercando invano Maradona. Mi affasciano i vicoli su via Toledo e scatto foto a raffica, prima di raggiungere la sede dei lavori.

Alla registrazione ci consegnano, tra gli altri gadget, uno zainetto ed emerge chiaramente la provenienza etnica dei vari congressisti. Per esempio chi scrive lo utilizza come dovesse appropinquarsi al Monviso, Luisella e Graziella come fosse una Vuitton.

Si entra e mi assale la mia solita mania da conta posti incorporato, dunque 16 sedie per 25 file, piantala! impongo a me stesso; in effetti sono le 10.28 e siamo dentro al Congresso, dalla migliorabile intitolazione "I

Ci ha colpito talmente quel taxista che, la sera, seguiamo il suo consiglio fiondandoci 'Da Michele', peccato che fuori ci sia umanità superiore di tre volte di quando in categoria si organizza un convegno sulla privacy. Non resta che prendere il numero, lo 02, decrittato quasi fossimo all'INPS, e attendere fuori: urlano 34 ed allora optiamo per il locale dirimpetto.

Come da previsione intorno alle 22.00 comincia a piovere: non resta che ricoverarsi nell'hotel Naples dove, facendo zapping in stanza, mi pare di aver vaneggiamenti. Sul canale 'Lira TV' c'è un programma che s'intitola 'Cuore Granata': guardo meglio, parlano della Salernitana ...

nuovi scenari della professione tra opportunità e regole".

Suona la banda della NATO, marce prima dell'inno nazionale. In realtà doveva esserci il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ma, ci illustra il conduttore Ignazio Marino, dà buca perché impegnato in un contemporaneo Consiglio dei Ministri. Ci lascia un video dove, anticipato dal faccione che assale la telecamera, ringrazia della collaborazione importante. Si sofferma sulla volontà di completare il Jobs Act, anche a livello di lavoro autonomo e sulla relazione tra la P.A. ed i professionisti. Ci piacerebbe che corrispondesse a verità quanto blatera successivamente ossia che la predetta collaborazione deve essere attiva, sia sulla discussione che nella gestione perché è tutto interesse dello Stato collaborare. Finisce con

il lavoro occasionale, specificando che ci sarà un differente approccio tra aziende e famiglia, e tanti saluti ai partecipanti.

Sono le 10.50 quando la collega Marina Calderone, Presidente del CNO, sale sul palco per presentare il Consiglio in carica, dove si nota un mitragliamento di cravatte azzurre; nessuno stavolta ha azzardato il rosa.

Sono trascorsi anni ma le sei pagine vergate al mattino stesso testimoniano come l'adrenalinica essenza del confronto arda ancora. Forse si poteva trovare qualcosa di più rappresentativo d'una pigna ma il diretto destro che assesta comunicando la restituzione della quota del Congresso lascia il segno sin da subito (speriamo solo che stavolta non circolino banconote...). Non male neanche l'assioma tra le



*Nel mezzo di cammin  
di nostro Congresso ...*

risorse affidate andate a buon fine e l'avversione alla calma piatta. Poi osserva come in un momento di confronto non si possa dimenticare l'attuale fragilità del reddito professionale da parte di una categoria che in funzione della sussidiarietà incide a costo zero sulle partite di Stato. Delicatissimo, quanto condivisibile, il passaggio sull'indifferibilità dell'equo compenso senza il quale si mette a rischio l'indipendenza professionale, cosa evitata da Antonino Bertuccio, commercialista presente in sala, che nelle sue vesti di amministratore pubblico non ha esitato a sbarrare la via ai tentativi d'infiltrazione delle cosche mafiose. Tassativa la negazione di voglie lobbyste, se non quelle del sapere e dell'intelletto che non possono restare separate dal resto del mon-

do. Glissa sui praticanti, limitandosi alla crisi di vocazioni, ma si sofferma sulla FCO, non intesa come una raccolta punti ma come momento di coesione professionale e dove invita al rigore i C.P.O.: musica per Torino. A volo d'uccello sui giovani, su cui occorre un'azione di accorpamento etico professionale, sulla femminilizzazione in atto che si può aiutare finanziando le sostituzioni di maternità, sulle riserve che sembra che valgano più per gli altri che per noi, sull'Asse.Co che deve diventare Legge nel campo degli appalti pubblici e sul progetto del software di paghe unificante per la categoria. Categoria che, conclude, non è dei dirigenti ma di tutti e pertanto parte l'invito a presidiare i territori perché lo stesso CNO è presidio di legalità. L'ultimo respiro è sull'affetto sempre verso la

grande famiglia, con i professionisti indicati quale riscatto per il paese nell'ambito di solidarietà - amore - passione e meno male che ci mette il rigorismo perché per un attimo ho temuto un "vi lovvò".

Buio in sala e video tormentone dell'appuntamento: sul buio in sala, avrei da eccepire, perché sarà una costante ed impedirà di "taccuinare" con serenità.

Iniziano gli interventi e la partenza è con il botto, affidato ad un piemontese di Ciriè, tanto per non fomentare precedenti e dissennate disquisizioni sui ruoli dei Savoia, che strega la platea con una lectio magistralis dove al suo confronto ti senti una pulce affetta da nanismo. Il professor Flick, evocando la trasformazione di un Paese prima agricolo, poi industriale e ora terzariizzato, si aggancia alla Costituzione correlando dignità e lavoro introdotti in un'Europa che sta sostituendo i diritti con il filo spinato dei confini, le fabbriche sul territorio con i fallimenti e la fuga all'estero delle produzioni. Chiede scusa per essersi dilungato e richiede alla categoria, necessaria in quanto presidio di regole, un contributo alla legalità. Solo per questo meriterebbe una standing ovation; in realtà ci alziamo in ben pochi.

Ancora affascinato da chi l'ha preceduto mi dispongo ad ascoltare il professor Giuseppe Colavitti, coordinatore dipartimento scientifico del Comitato unitario delle professioni. Purtroppo una telefonata dallo stu-

dio mi distrae: chiedo venia al professore stesso ed ai colleghi lettori ma non sono uso far copia incolla da internet: riferisco solo cosa trascrivo. Quando riemerge dalla chiamata, la nostra Presidente Nazionale sta accennando ai parametri, per il vostro scrivano termine intimo: chissà perché, dopo una circolare all'epoca arruffata, nessuno mai affronta capillarmente l'argomento.

Poi fa capolino sul palco il padrone di casa, il collega Edmondo Duraccio, storico Presidente del C.P.O. di Napoli, che prima d'interloquire, consegna alla collega Calderone una statuetta ad immagine e somiglianza (quasi). Autocelebra i suoi imminenti cinquant'anni d'iscrizione all'Ordine e ricorda quanto disse Mario Monti nel 2006, in materia d'adempimenti professionali, sottolineando che l'assenza di tariffe indebolisce il professionista. Crediamo che sia difficile, anche per un neutrale, contraddire il collega quando rimarca che l'equo compenso ci spetterebbe di diritto in considerazione di quel che facciamo per la P.A. Infatti anche la statua di Marina si commuove e pare lacrimare: la Presidente, per scongiurare imbarazzi con la Curia locale, la fa sparire saggiamente dietro le quinte.

Intermezzo con uno sketch offerto da colleghi, non ho compreso se di Bergamo o Brescia, ai quali va l'indubbio merito di aver affrontato temerariamente una platea che per chi, posso presumere, è avvezzo a palcoscenici contenuti, faccia

tremare le vene ai polsi e anche qualcosa più in giù. Al termine dello spettacolino la collega Fassino e il vostro scrivano si guardano: non c'è bisogno di favellare perché entrambi sappiamo come l'altro pensi identica cosa che terzi scopriranno solo vivendo.

Sono le 12.30 quando il collega De Luca, in qualità di anfitrione nell'ambito di argomenti d'etica e concorrenza, propone un format nuovo, almeno per me, con tre colleghi disposti a triangolo, ma in piedi, con modalità X Factor. Il collega Stefano Sassari, Consigliere Nazionale, tratta dell'assicurazione obbligatoria con idonea copertura assicurativa e puntualmente il moderatore fa notare che sull'aggettivazione idonea, leggi massimali, si potrebbero costruire sceneggiature; il collega Luca De Compadri, Consigliere Nazionale, tratta di STP, rammentando che non esiste concorrenza senza regole e bisogna portare ovunque legalità perché non facciamo solo cedolini; il collega Potito Di Nunzio, Presidente del C.P.O. di Milano, che ci illustra di come sotto la Madonna facciamo giurare i giovani (da noi manco vengono a ritirare le pergamene!) e come la sua provincia sia la sede di STP composte da colleghi iscritti altrove e, se non ci sarà tracciabilità successiva, buonanotte. Peraltro siamo tutti concordi che l'unione civile tra etica e concorrenza sia possibile, a condizione che ci sia

la correttezza individuale ma se il CNO, dopo aver costituito il Gruppo di Lavoro STP-CED non troppo propenso ad occuparsi dei secondi, desse anche un segno di vita tramite una determinazione operativa alle lande periferiche, saremmo ancora più concordi.

Segue il dottor Paolo Pennesi, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, s'omologa pure lui alla cravatta azzurra nonché consacrato dal collega De Luca che ne loda l'impegno personale in contrapposizione a chi non sempre nelle istituzioni opera così. Venendo al concreto si affronta il mondo dei multiservizi, con realtà che offrono subdolamente un abbattimento del 40% del costo del lavoro: nel merito viene ricordato che nel caso d'agenzia privata dell'autorizzazione, le maestranze che proseguiranno ad essere utilizzate, in sede ispettiva verranno considerati lavoratori subordinati del committente. Grazioso siparietto poi, quando interviene il collega Vincenzo Silvestri, Vice Presidente Nazionale, tra colleghi profilati, DUI, confini e contesti regolatori delle associazioni di categoria dove si nasconde qualche iscritto compiacente. Ed allora via al video sull'abusivismo, che non sarebbe male distribuire ai C.P.O. per una proiezione durante i convegni, prima dell'intervallo pranzo.

La pausa, dopo aver consumato il pasto aziendale sotto forma di un cuòppo napoletano, la trascorriamo



*Della Presidente, alla versione presepe preferiamo quella vera ...*

in Galleria Umberto I aggiungendoci una sfogliatella e siccome ci sono storie antiche di accordi, patti, contratti siglati sui tovaglioli di carta di bar e ristorante, a fianco di Luisella scarabocchio la prosecuzione di quello che si scoprirà solo vivendo.

Si riprende alle 15.15 e, per fortuna loro, i colleghi Antonella Ricci e Giovanni Marcantonio, Consiglieri Nazionali ed il collega Alessandro Visparelli, Presidente dell'Enpacl, stanno seduti. Sarà che devono ascoltare quel che espone Andrea Toma, responsabile lavoro e professioni CENSIS, che spara a raffica una serie di dati, tra scelte, fatturati, percezioni, orientamenti, previsioni e vuoti da colmare effettivamente

alcuni di non facile impatto, al netto del dato che siamo diventati una figura chiave per l'economia. Tuttavia ci rasserena la circostanza che il medesimo collega Visparelli assicura come siano dati che ci rappresentino, concetto peraltro confermato dal collega Marcantonio, nel solco della necessità del potenziamento del welfare aziendale mentre la collega Ricci pone l'attenzione sui dati della femminilizzazione della categoria, quasi in parità, mentre i fatturati stanno 35% a 65% e i secondi sono ometti.

Tocca quindi al professor Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, ma purtroppo devo chiedere venia anche a lui poiché

giunge il seguito della grana quotidiana di studio. Anche qui, allorché riemerge, lo faccio nella quiete più paradisiaca perché il collega Visparelli sta dicendo qualcosa a proposito del non sapere che l'Ente è uno di quelli che spende di più per i suoi iscritti.

Viene quindi chiamato ad intervenire Walter Anedda, Presidente della Cassa dei dottori Commercialisti, che ci informa come dalle sue parti solo il 2,4% dei soggetti ha fatto uso degli strumenti messi a disposizione dalla Cassa stessa; trae spunto dalla modifica dei mercati di riferimento di categorie vicine anche nelle difficoltà dei passaggi generazionali, auspicando anche del tempo remunerate, non dimenticandoci di agire all'interno di un paese a crescita zero.

Un balzo e siamo ad un momento che dovrebbe essere tipico del Congresso. Si accomoda il Professor Maurizio Del Conte, Presidente dell'ANPAL. Accademico fatto e finito, si becca anche le risatine che si riservano al secchione quando si guarda intorno smarrito alla ricerca d'un vicino ferro da toccare, ci delucida sull'assegno di ricollocazione, disarmante sul fatto di non aver dati precisi causa ponte, ma informa che nel merito ci sono dalle 1000 alle 2000 risposte su trentamila invii. Un dato civilmente e sociologicamente allarmante: e gli altri? Perché un disoccupato che da lì a poco sarà privo di sussidio non dovrebbe pre-

sentarsi al colloquio? Come si dice, facciamoci la domanda e diamoci la risposta che coinvolga le dinamiche del sistema Paese. Una coda sui tutor in ogni scuola, l'alternanza scuola-lavoro e la gestione delle crisi e siamo pronti ad una massima del collega Mauro Capitanio, Presidente di Fondazione Lavoro, ossia 'la rivoluzione non la fai in un giorno' e se poi è culturale, figuriamoci! Giustamente orgoglioso che il 10% dei 1000/2000 della ricollocazione sono riconducibili all'area dei Consulenti del Lavoro, nel segmento il maggior flusso d'intermediazione d'Italia. Immagazziniamo poi i dati di Fondazione Lavoro scoprendo che mancano all'appello dell'accreditamento due regioni: non so qual è la seconda ma so qual è la prima e visto che nelle periferie della terra circondata dai monti è in uso accaparrarsi meriti glocal sarebbe dignitoso fornire qualche spiegazione quando emergono lacune.

E la volta di Sergio Giorgini, segretario del CNO e Luca Caratti, componente di Fondazione Studi che, nuovamente con modalità X Factor, trattano brevemente le ultime novità legislative.

Ritorna il cabaret: sarà un caso, sarà il destino cinico e baro ma nello scambio scherzoso tra Tristano, Grigia e Gaia, il collega da sopprimere si chiama Fabrizio ... Agli sketch segue un video spassoso a tema d'un prolungato scambio di messaggi tra un collega così paziente da sfio-

rare la santità ed un cliente di quelli che scatenano istinti omicidi.

Per finire la giornata, con argomenti di comunicazione e formazione, c'è Susanna Petruni, volto noto della TV, attualmente vicedirettore Rai Parlamento, che il collega De Luca sa stuzzicare a dovere. Lei balza in piedi come se fosse ancora ad Uno Mattina, regalando una sequenza d'aneddoti, a cominciare dallo stravolgimento della notizia e raccontando di barboni quali comparse durante un collegamento in diretta. Ma la vera tavola di discussione è costituita dalle cosiddette "fake news" e dagli ultras da tastiera, quelli che nascondendosi dietro l'anonimato informatico sputano sentenze intrise di fango, ultimo esempio il convegno in tema di caporalato ed appalti alla Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati della scorsa settimana. In effetti, restando in categoria, non sono molti quelli che mettono la faccia (e la firma ...) ogniqualvolta c'è da esprimere pensieri non popolari. A proposito di notizie fasulle, il collega De Luca porta un puro esempio di disinformazione, nel caso avvenuto nell'ambiente, confermando quanto già enunciato il giorno precedente nello spazio dedicato agli iscritti campani, cioè che il prossimo Festival del Lavoro si svolgerà all'ombra della Mole. C'è qualche mugugno in sala come possiamo osservare in incognito. Come dite? Sarebbe stato anche carino portar sul palco

il C.P.O. di Torino? Lungi da me dal difendere vertici nazionali immacolati per definizione, ma se qualche nostro Consigliere, di quelli che ci hanno tenuto tanto a candidarsi, avesse alzato i glutei e fosse venuto a Napoli, magari accadeva; invece, includendo i Revisori, ci trovavamo in un deludente rapporto 1 a 3.

Alle 18.15 si chiude la giornata e posso tornare in hotel con Luisella e Graziella, ma tra i volti di via Toledo cerco soprattutto Assuntina. Lo so, non sarebbero bassezze da condividere su una rivista professionale ma mi sfogo ugualmente: lei è l'unica persona alla quale ho scritto robe simili a 'lo stormire delle foglie dei platani mi ricordano il suo morbido respiro ...'. Peccato che le foglie dei platani fossero quelle della caserma di fanteria di Fossano e io scrivessi per conto di Ciro, un mio commilitone di Pozzuoli semianalfabeta. Cara Assuntina sappi che, se per i casi incredibili della vita, sei diventata Consulente del Lavoro e leggi queste indegne righe, abbi contezza che quello che ti faceva battere il cuore ero io e non il tuo Ciro ...

Ci prepariamo per la cena di gala: una delle mie due accompagnatrici è in lungo ma lasciamo comunque l'albergo a piedi. Si mangerà alla Stazione Marittima ubicata sul molo angioino, meglio del solito, in un tavolo tutto torinese. Il resto del Piemonte, salvo i Presidenti e manco tutti, latita; incoraggiante precedente per la collegialità richiesta



Alla Stazione Marittima, una notte da CdL speciali ...

nell'organizzazione di un Festival del Lavoro in casa. Ci sono prodigi pirotecnici ma anche gente sorpresa e quindi infreddolita, incluso il conduttore ufficiale del vapore che torna indietro lamentando il rischio di perdere la voce da conservare ancora per il giorno successivo. Chi non pare preoccupata dal freddo è la Presidente del nostro C.P.O. che mi cuzzo per un improvvisato ballo: confido che nessuno abbia ripreso altrimenti finiamo in qualche promo dei Giovani CdL ... Ma il must serale deve ancora arrivare: per rientrare chiamiamo un taxi ed il tipo che ci carica non sa più uscire dal porto. In verità, forse per falla organizzativa, non c'è l'omino al portone più vicino e sta di fatto che, previo inseguimento di un altro taxi, finiamo per riemergere a San Giovanni. Osservando la scena da lontano si



sbellicavano anche gli inquilini dei fondali del golfo, incluso il pesce palla maculato.

## 2^ GIORNATA

Transito dal mio nuovo amico giornalista ad acquistare altre calamite perché a 900 chilometri di distanza hanno entusiasmato, grazie ad una fotografia ovviamente inviata da qualcun altro (a). Il nucleo torinese, e per nucleo s'intende anche quei colleghi senza cariche di Consiglio che hanno comunque garantito la loro presenza alla due giorni partenopea, si ritrova nei giardinetti di piazza Duca d'Aosta. Con il collega Consigliere Massimiliano Fico intercettiamo Romano Benini, poiché avremmo qualche ideuzza per l'area libri del prossimo Festival, pur

consci del fatto che il binomio con la letteratura non abbia mai eccessivamente funzionato: bisognerebbe semplicemente proporre qualcosa di diverso, siamo disponibili.

Entriamo in teatro. Il primo tema proposto è quello del patrimonio di valori e conoscenze effettuato sempre con modalità X Factor. Oltre ai colleghi Francesco Duraccio, Consigliere Nazionale e Manuela Maffiotti, Presidente del C.P.O. di Biella che, nel merito d'attribuzioni sottovalutate e ruolo sociale del Consulente del Lavoro si riferiscono a bonus sud, tirocini formativi, assegno di ricollocazione e tariffa professionale, prima di lanciare il video dedicato all'Asse.Co. Definita pratica e non teoria, la collega Maffiotti espone le effettive modalità operative equiparandola ad una ispezione avanzata e, associandola ad attività professionale, come tale non va svenduta. Gli altri due sulle punte sono il collega Vincenzo Testa, Segretario del C.P.O. di Benevento e l'avvocato Giulia Abbate, membro del Consiglio d'amministrazione di So.Re.Sa., una società che ha vinto l'appalto sul contenimento della spesa sanitaria della regione Campania: quindi una eccellenza che ha scelto Asse.Co. Apriamo parentesi: non so se ci sia nesso ma le nostre due gran dame, che vanno in farmacia come lo scrivano allo stadio, ed a Napoli non fanno eccezione, confermano che hanno pagato un farmaco 4 euro in meno rispetto alla città di Gianduja (non Acutil Lavoro eh! Per quello non occorre prescrizione me-

dica e neanche devi pagare il ticket, basta presentare il DUI e te lo danno gratis ...).

Successivamente arriva quello che, a posteriori, è stato il meglio della due giorni congressuale. Il Vice Presidente del CNO, il collega Vincenzo Silvestri, è in compagnia di Antonio Pone, responsabile di una nuova carica ossia 'Direttore Centrale Servizi agli Utenti INPS'. Due minuti e, dopo la definizione eufemisticamente generosa affibbiata dal collega Silvestri, di rapporti 'non buoni' verso un Istituto che evita il contatto fisico ma non lo sostituisce con rapporti informatici all'altezza, ci pare di planare su Baleyworld perché tra la misurazione dei tempi di risposta, l'instaurazione di mirati alert, l'abolizione di quegli odiosi KO, l'identificazione dell'operatore, la pianificazione dell'agenda appuntamenti nell'arco di trenta giorni, la gestione di cassette rubricate cold case, dubitiamo davvero di aver visioni oniriche e quando conclude affermando che l'utenza e gli operatori dovranno aver finalmente a disposizione dati a specchio sulle note di rettifica per renderle intellegibili, la fase allucinogena giunge allo zenit. Il collega Silvestri chiosa "L'INPS si è ripreso l'INPS" mentre il collega Massimiliano Fico, seduto accanto a chi scrive, osserva 'Una apertura da parte dell'Istituto mai vista prima alla categoria ... almeno nelle intenzioni'. Sottoscrivo, soprattutto le intenzioni che, confidiamo, non si rivelino come quelle che hanno assegnato il Nobel per la Pace 2009, indovinate a chi.

Alle 11.30 scatta l'ora di un'altra grandinata numerica, per bocca di Giuseppe De Blasio, direttore dell'Osservatorio statistico della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in merito al rapporto nazionale sul mercato del lavoro. Coadiuvato da slide ingentilite da alterazioni lilla, apprendiamo per esempio che Bolzano è la provincia con più occupati mentre Reggio Calabria è sul fondo e tanti altri dati con i pregi ed i difetti di essere, "trilussamente", statistici. Torino non c'è mai tra le prime due e nemmeno tra le ultime due che, a seguito della sciagurata moltiplicazione di province, significa centonovesima e centodecima.

Anticipati da un video di scialbe interviste effettuate durante i corsi di Scuola Alta Formazione, salgono sul palco i colleghi Pietro Latella, Presidente della Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, e Luca Paone, Consigliere Nazionale. Il collega Latella parla della professione come stile di vita, rispolverando la cassetta degli attrezzi e soffermandosi sulla fuga da un Ordine che aveva accolto con favore il salto universitario. Il collega Paone rimarcando fatalmente la durata limitata del praticantato per coloro che dovrebbero rappresentare la prosecuzione della specie, illustra l'opuscolo, peraltro presente in dispensa, dell'Alternanza Scuola-Lavoro ed il ruolo del professionista in un contesto congiunturale dove la disoccupazione delle fasce più giovani ha raggiunto livelli più che offensivi.

Al Presidente Nazionale del nostro Sindacato Unitario, il collega Dario Montanaro, spetta di concludere gli interventi programmati, approfondendo proprio la tematica dell'alternanza Scuola-Lavoro nell'ambito di scenari e policy. I vuoti da colmare sono gli spazi a disposizione della categoria e la banca dati degli studenti, per cui il collega Montanaro conia il neologismo di 'alternati', è una prerogativa a cui solo l'ANCL ha pensato. Nel progetto non sarà poi male scegliersi con cautela gli imprenditori-insegnanti, come argutamente ricorda il conduttore Ignazio Marino, celebrando un recente quanto letale 'Caffè' di Massimo Gramellini.

Sfilata dei collaboratori del Consiglio Nazionale e pianeti satelliti: ne conto almeno venticinque, presentati da un coinvolto Rosario De Luca e parola alla collega Marina Calderone per l'epilogo.

Esterna i ringraziamenti e porta in dote una citazione della professoressa Rita Levi Montalcini, quel "Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi." Un monito per una due giorni che è stata lo zibaldone di tante cose, non ultime etica e deontologia dove, troppi, in categoria si ostinano a chiedere il motivo per il quale ci si debba occuparsene per 6 ore nel biennio formativo. Riprende lo sketch dei giovani colleghi di Bergamo o Brescia, che ben spiega il baratro tra chi svolge il proprio lavoro con entusiasmo e chi il contra-

rio. Del resto, l'impegno sociale del Consulente del Lavoro non è in discussione poiché sovente dobbiamo rincuorare il cliente. Passando poi al suo ruolo apicale rammenta come sia necessario lavorare sui soldi della categoria e non sulla frustrazione dei singoli, riconoscendo ai presenti di aver lasciato meritoriamente la-

lavoro e famiglia, ma di dover essere il Presidente di tutti, anche chi si relaziona all'Ordine con modalità usa e getta. Mirati ringraziamenti personali confermano la nostra favorevole sensazione nei confronti del dottor Antonio Pone e la chiusura, sotterrando il flash televisivo d'una peccata Susanna Camusso

quando le hanno sventagliato i dati della categoria a proposito di voucher, è riferita al fatto di accettare il contraddittorio che verrà proposto in occasione del prossimo Festival del Lavoro. Non dimenticando mente e cuore.

### VIAGGIO DI RITORNO ED ALTRO

Convocando tutta la Torino superstita e con l'aggiunta di qualche gradito parente aggiunto, ci avventuriamo all'interno di un vicolo dei Quartieri Spagnoli a riempirci lo stomaco prima del viaggio di rientro. In realtà avremmo avuto la pia intenzione di ammirare il Cristo velato, ma quando conquistiamo la cima di Vico San Domenico Maggiore, la collega Virginia Debernardi e chi scrive in qualità d'esploratori di compagnia, ci troviamo di fronte una coda d'angolo di oltre venti metri, non compatibile con chi deve salire da lì a poco sul Frecciarossa.

Nella stessa carrozza, oltre alle due gentildonne, si sono aggiunti i colleghi Fabrizio Bontempo e Giovanni Marcantonio per un itinerario del tutto apatico con l'unico picco quando transita il carrello basico dei viveri che, scopriamo, si paga pure, a differenza di due giorni prima. Alla richiesta di spiegazioni la risposta dell'addetto è 'il sabato è così'.

M'intestardisco a terminare il libro di Walter Siti e raggiungo l'obiettivo, assecondando passi nauseabondi, perché non mi permetto a priori d'offendere qualsiasi schifezza d'opera narrativa, e questa lo è a pieno titolo, al punto di non concedergli la riverenza dell'ultima pagina. Per

la cronaca il prete pedofilo alla fine si suicida e sarebbe già sufficiente per rendere sconveniente oltretutto emotivamente irrazionale da parte di chi lo propone, l'accostamento in dedica alla figura di Don Milani.

Arriviamo alle 22.30 e possiamo rompere le righe. Per le scatole ci attende la settimana.

**Walter Peirone**  
CdL in Torino

*Rientro in studio: il trolley sulla scrivania è quello di un breve viaggio ...*



# #DOVE TI PORTA IL PROGRAMMA

## CONSIGLIO NAZIONALE ANCL

Roma, 31 marzo 2017

**Secondo appuntamento dell'anno 2017 con la collega Oriana Lavecchia, Consigliere Nazionale ANCL, che ci fornisce notizia di come l'ambizioso e strutturato programma quadriennale del nostro Sindacato stia prendendo forma tra strali nei confronti dell'INPS ed una contrapposizione senza sconti a chi millanta riduzioni del costo del lavoro.**



*Palco presidenziale, con sfondo che s'adatta a studio dentistico...*

Proseguono i lavori del Consiglio Nazionale ANCL, all'interno di un percorso di location itineranti che in occasione dell'appuntamento del 31 marzo 2017 ci ha portato presso la sala convegni dell'Hotel Royal Santina di Roma.

Rispettando i tempi di convocazione, alle ore 14.00 ha avuto inizio la riunione di Consiglio con le comunicazioni del Presidente Nazionale, il collega Dario Montanaro, il quale preliminarmente ha ribadito che, in qualità di sindacato, la disponibilità ad interloquire con l'INPS sarà unicamente subordinata al dovuto

riconoscimento della nostra categoria da parte dello stesso Istituto di Previdenza.

Affermazione piuttosto impegnativa che si è resa necessaria conseguentemente alla pubblicazione della circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui ricade in capo ai Consulenti del Lavoro il nuovo adempimento telematico inerente il censimento delle unità produttive delle aziende al fine di assicurare ai datori di lavoro, in caso di richiesta, la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015. Prassi

amministrativa che era priva sia di chiarezza espositiva che concettuale, elementi che hanno ingenerato dubbi interpretativi di non poca rilevanza se si considera l'impatto di detti adempimenti ai fini del calcolo della durata, misura della prestazione e requisiti utili a conseguire i diritti al trattamento di integrazione salariale. Successivamente si è reso necessario "correggere il tiro" mediante pubblicazioni atte a fornire chiarimenti, come la circolare n. 56 del 8 marzo 2017 ed il messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017.

Dunque, diventa complicato comprendere come sia possibile che l'INPS, ancora oggi, non abbia acquisito la consapevolezza della necessità di coinvolgimento a priori dei professionisti che vengono "investiti" dalle disposizioni emanate dall'Ente di previdenza, i quali – qualora riconosciuti come interlocutori ed interpellati preventivamente – potrebbero fornire un valido contributo, corroborato da suggerimenti utili a rendere le procedure telematiche e i relativi adempimenti più snelli, ottimizzando le tempistiche per tutti gli attori coinvolti nel processo.

Un'altra comunicazione del Presidente riguarda le segnalazioni degli

iscritti, peraltro pervenute da più Unioni provinciali, con riferimento alle attività poste in essere da una nota società cooperativa la quale propone attività di somministrazione di lavoro promettendo alle aziende considerevoli risparmi sul costo del lavoro. Uno scenario che ha assunto dimensioni e contorni preoccupanti a causa della sua diffusione su tutto il territorio nazionale poiché, fungendo da specchio per allodole, ha indotto molti imprenditori, abbagliati dagli sconti proposti, a cedere alla predetta cooperativa il proprio personale in somministrazione, esponendoli di fatto ad una responsabilità solidale con gli illeciti commessi anche sotto il profilo penale.

Oltre a ledere i diritti dei lavoratori, tale comportamento illecito ha causato, quale effetto collaterale ma non privo di minor rilevanza, lo sviamento della clientela nei confronti di numerosi iscritti e colleghi in genere tant'è che, il sindacato ANCL, ha ritenuto opportuno inviare alle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l'opportuna informativa anche a livello locale. Tale iniziativa ha avuto come risposta la mobilitazione di alcune sigle sindacali che hanno preso contatto con la nostra dirigenza al fine di approfondire adeguatamente il contenuto di quanto veniva evidenziato nelle missive inviate territorialmente da tutte le Unioni Provinciali

del paese. Infatti la criticità riveste valenza nazionale e per tale motivo è stata segnalata prontamente anche dal nostro Consiglio Nazionale dell'Ordine, tramite lettera inviata direttamente al Ministro del Lavoro in carica, Giuliano Poletti, con la richiesta di intervenire, attivando le dovute verifiche e provvedimenti nei confronti di un soggetto che opera in palese contrasto alle norme di Legge.

Riteniamo che quanto summenzionato sia un esempio concreto di azione unitaria, poiché solo grazie ad un intervento congiunto delle componenti di categoria si è potuto conseguire un risultato positivo, tappa altamente significativa del cammino che consentirà di raggiun-

*Altra panoramica di sala, questa con il conforto della compattezza ...*



gere il supremo obiettivo di tutelare la nostra professione.

Passando alla trattazione di un altro argomento ed in particolare riferendoci alla tematica delle convenzioni, viene rinnovato per l'anno 2017 il rapporto che da ormai 20 anni, tramite il quotidiano a grande diffusione "Italia Oggi", consente nella pagina curata dall'ANCL, di dialogare con le altre professioni, forze sociali, Pubblica Amministrazione e mondo politico. L'accordo con l'editore non prevede costi aggiuntivi ma, esclusivamente, l'impegno a sottoscrivere almeno 200 abbonamenti ad un costo ridotto tra la platea di tutti gli iscritti.

Inoltre viene sottoposta ai componenti del Consiglio Nazionale ANCL, la bozza di Convenzione da sottoscrivere con le Associazioni partner dell'Unione Sindacale Imprenditori e Coltivatori (UNSIC) avente ad oggetto l'erogazione da parte dell'ANCL, dei servizi istituzionali degli enti e società promossi o costituiti da UNSIC al fine di offrire assistenza e tutela agli associati e utenti che ne facciano richiesta.

Con riguardo invece ai progetti per l'attività associativa del Consiglio Nazionale previste per il quadriennio 2016 - 2020, i Componenti dell'ufficio di Presidenza, referenti preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro, dopo una breve relazione introduttiva, descrivono le azioni previste che coinvolgeranno tutti i Consiglieri nazionali che, preventivamente, hanno dato la propria disponibilità a partecipare attivamente

*Cinque appagati profili ...  
uno di loro non ha ancora  
scritto sulla rivista, la  
presente serve (anche) per  
preavvisarlo(a) ...*



te alla realizzazione del programma. In breve, saranno previste riunioni in modalità interattiva per ciascun gruppo di lavoro che verranno attivate mediante assegnazione di password ai singoli soggetti al fine di consentire la partecipazione superando il limite delle distanze che permetterà, in tempo reale, la condivisione degli obiettivi e la verifica 'step by step' delle singole attività secondo le tempistiche di realizzazione individuate nei progetti. Detto in altri termini, si inizia concretamente a dare un fattivo sviluppo di tipo organizzativo all'ambizioso e strutturato programma già illustrato nelle scorse occasioni.

Nella fase conclusiva di questo terzo incontro, al netto delle doverose congratulazioni, viene invitato ad intervenire il collega Leonardo Pascazio, il quale in data 22 marzo 2017 è stato investito della carica di

Presidente dell'Ente Bilaterale nazionale delle Professioni (EBIPRO) e che sarà impegnato nel comitato esecutivo per il prossimo quadriennio.

La riunione termina poco prima delle 19.00 e lo spazio dei saluti si traduce anche in un arrivederci, per chi né ha la possibilità, al prossimo appuntamento di categoria previsto a Napoli nei giorni 28 e 29 Aprile in occasione della 9ª edizione del Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro, incentrato su 'I nuovi scenari della professione tra opportunità e regole'. Una due giorni che si terrà al Teatro Augusteo, con una anticipazione dedicata ai colleghi campani, dove si rifletterà sulle funzioni e sulle riserve di Legge acquisite dalla categoria in questi anni, sulla consapevolezza del ruolo sociale e della centralità della sua azione nel mondo del lavoro e nella società.

**Oriana Lavecchia**

CdL in Torino e Consigliere Nazionale ANCL

## #SCOOP

Spassoso, prevalentemente spassoso!

È innanzitutto questo il messaggio che ci resta cucito addosso dopo aver chiuso l'ultima pagina di 'Scoop', l'ultima fatica letteraria di Enrico Franceschini, attualmente corrispondente da Londra de 'la Repubblica', con un passato da inviato in discrete zone calde del pianeta ma anche prolifico scrittore di libri che, come ama raccontare, nascono quasi sempre in periodi di vacanze.

Bolognese di nascita, esercita quel mestiere da oltre trent'anni che tra le righe emergono prepotentemente perché li rivisita facendo quel che farebbe un commissario tecnico della nazionale, ossia selezionando il meglio del repertorio sterminato di celebri inviati di guerra, burberi caporedattori, nobildonne che in vecchiaia sostituiscono la focosità amatoria a ruoli anfitrionici nei salotti culturali della Milano da bere della seconda metà degli anni ottanta.

E proprio da una vecchia quanto fugace fiamma di una contessa nasce l'equivoco dell'omonimia che fornisce linfa alla trama, il fraintendimento che spedisce l'Andrea Muratori sbagliato, un 'novellino' di redazione che alla messa cantata del mattino al giornale riesce nell'impresa di rovesciare il caffè che avrebbe dovuto servire al direttore, in Cusclatan, paese ovviamente immaginario del Centro America dove inizialmente troverà un dittatore da operetta, taxisti corrotti ed innocui campesinos assurti al rango di spietati ed organizzati guerriglieri. Ma soprattutto si confronterà con loro, i colleghi. Giornalisti che Andrea precedentemente mitizzava, inviati speciali che vagheggiava in un incrocio tra James Bond ed Indiana Jones, mentre li osserva sdraiati a bordo piscina di un albergo stellato, impegnati ad imbastire pezzi fasulli e gonfiare le note spese attendendo la sera, da trascorrere in un bordello con indigene assai generose verso i 'periodistas' stranieri.

Quanto basta per nutrire disgusto e disillusione per la professione, quasi a rimpiangere il suo passato da cronista sportivo di provincia, dove tutto è statistica e percentuali, lo sono i tiri, i falli, le sostituzioni, le squalifiche, i punti, i gol e non si può ricamare più di tanto perché gli spettatori presenti vedono e giudicano. Mentre lì, siamo ai tempi che precedono la rivoluzione digitale ed ancora anni luce dallo smartphone che oggi consente di mandare i pezzi senza transitare dall'occhiuta tagliola della censura, era sufficiente spararla più grossa della concorrenza, poco importa se ricorresse alla pura invenzione. Ma poi, come da felice intreccio narrativo che si rispetti, si fa largo la svolta che più che sotto forma di un colpo di scena si realizza in un colpo di Stato ed il teatrino diventa un dramma reale. Occorre reagire, Andrea nell'entusiasmo dell'incoscienza giovanile dettato da ideali ancora intatti, trascina nei guai veri il vecchio reporter che lo accompagna, costringendolo a trasformarsi da cialtrone in qualcosa di eroico, in un simbolo che rivaluta l'intero mondo dei corrispondenti di guerra.


Per il protagonista sarà una sorta di iniziazione globale: arrivato ai Tropici senza aver mai bevuto alcolici, senza aver mai fumato sigarette e senza aver mai avuto troppo confidenza con rapporti amorosi effimeri, acquisisce in un baleno le stimmate di spensierato viveur di categoria anche se poi s'illude di portar sul sentiero della redenzione Isabel, la più bella ragazza del bordello Paraiso, dai capelli nerissimi e denti che risplendono nel buio come se in bocca avesse un impianto d'illuminazione.

Dopo giorni vissuti in una realtà ultraterrena si allontanerà da lei quando dal giornale lo spediscono, via Città del Messico, in un altro staterello da repubblica delle banane, il Guaranà, permettendogli di farlo davvero l'anelato e l'ina-

spettato scoop, quale unico testimone neutrale appartenente alla carta stampata del golpe in atto. Un colpo giornalistico che si rivelerà a salve, poiché quando il nostro eroe contatterà la casta fidanzata felsinea in Italia scoprirà che il servizio è finito a pagina 20, troncato brutalmente ben prima della metà per far spazio ad una intervista, probabilmente inventata, alla moglie del capo dei ribelli del Cusclatan però a firma del prestigioso inviato che l'ha sostituito.

Come risulta sacrosanto ci mette dell'autobiografico Franceschini, mescolando nel plot le sue esperienze da free-lance in Salvador e Guatemala, maturate prima delle grandi capitali mondiali, fra cui Washington e Mosca, ed ovviamente trabocca la nostalgia per quel mondo d'allora. Anche lo 'Scoop' del titolo richiama un'operata datata di Evelyn Waugh, chissà perché tradotta malamente 'L'inviato speciale', che racconta d'un giovane giornalista inviato per errore nell'Africa degli anni trenta. Quegli scoop che oggi, con l'avvento della tecnologia digitale praticamente non esistono quasi più perché qualsiasi notizia, un'ora dopo, è diffusa e commentata in rete. Nulla, o poco, è cambiato invece per quanto riguarda il miracolo quotidiano dell'uscita del giornale, che alle undici di sera, deve andare in stampa e Franceschini per dirlo si serve dall'immaginario plenipotenziario direttore Alberto Massari inebriato dagli odori che riempiono il cortile su cui si affaccia la tipografia ma la vera perla resta a pagina 180 quando Leandro Tarchetti, il vecchio reporter riscattatosi, sentenzia "Il giornalismo è il più grande divertimento che puoi avere con i calzoni addosso". Un aforisma che, da solo, vale il prezzo del libro.

**Simonetta Sartore**  
CdL in Torino



"SCOOP"  
di Enrico Franceschini  
Feltrinelli Editore, pagine 201  
costo 16,00 euro

*Rubo spazio alla collega Simonetta e, in ossequio alla rubrica letteraria, mi congratulo vivamente con gli organizzatori di 'Tempo di libri'. La kermesse libraria meneghina, rivelatasi un flop fragoroso, è stata voluta a tutti i costi dai mangia-zafferano capitanati dall'acuto Federico Motta, il presidente dell'Associazione Italiana Editori, per contrapporla al trentennale appuntamento sabauda. Il signor Motta aveva ammonito come senza gli editori il Salone non si potesse fare: ragionamento che fila però qualcuno gli spieghi, dopo aver delirato d'un bacino di 5 milioni di potenziali lettori e ritrovandosi poi 60.796 anime, che non si può fare neanche senza i visitatori.*

W.P.

# #...CAPOVOLGIMENTI DI SUBCULTURA P'ANCL SU APPLICATIVI DI DISORDINE INFORMATO

Da "la Repubblica" del 1 aprile 2017

Leggiamo dello sconforto di Massimo Arcangelì, già presidente della facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università di Cagliari, oggi componente del collegio di dotto-rato in Storia linguistica italiana dell'Università La Sapienza di Roma. Pur abituato a raccogliere verbi sconnessi non ha potuto trattenere un sorriso alla vista delle risposte inerenti il significato del verbo collimare. Per gli studenti di un liceo linguistico di Siena è «la strada tra collina e mare», per altri liceali «sono le colline in mare». Diciamo che è la perla delle perle. Si aggiunge solo ad altri precedenti che già in passato si erano evidenziati tra le conoscenze delle matricole universitarie: il 95% di loro non conosceva il significato di "on-divago", l'88% di "coacervo", l'81% non sapeva che cosa volesse dire "abulico", il 75% non si orientava su "nugolo". All'U.P. ANCL di Torino giureremo che il sorriso, seppur amaro, scappi anche al responsabile di redazione di "Obiettivo Cdl" perché non può nemmeno immaginare di sottoporre ad un test linguistico alcuni redattori perché già si esprimono in un idioma tutto loro, sentendosi del Camilleri quando scrive i romanzi del commissario Montalbano.

Da "la Repubblica" del 9 aprile 2017

Leggiamo di Francesco Cucca, preside dell'Istituto superiore "Ciusa", liceo artistico e tecnico tecnologico di Nuoro che ha inventato la sanzione perfetta. Gli studenti che arrivano in ritardo a scuola o che combinano qualcosa che non va, sono invitati a lavorare la terra. Si tratta di un ettaro di incolto che circonda la scuola e destinato a diventare un parco. Il progetto si chiama "Un milione di alberi", si inserisce all'interno di un obiettivo didattico ed educativo più ampio che è quello di rendere l'istituto "bello", luogo in cui si sperimenta che vivere in un ambiente accogliente e in armonia con la terra rende studenti capaci e persone felici. E l'impresa sarà opera dei ragazzi, soprattutto di quelli non propri innamorati dello studio e delle regole. Che dire? Meno male che nei pressi di corso Sommeiller, sede dell'U.P. ANCL, ne tantomeno nei dintorni di Palazzo Paesana, sede del C.P.O. ci sono ettari incolti e disponibili alla coltivazione altrimenti, con i ritardi accumulati dai rispettivi Consiglieri rispetto all'inizio delle riunioni, in poco tempo si produrrebbe una quantità d'ortaggi da soddisfare i fabbisogni di tutti gli iscritti dell'Ordine Provinciale.

Chi arriva tardi  
zappa la terra  
la sanzione  
perfetta  
della scuola

Da "La Stampa" del 18 marzo 2017

Leggiamo di bambini di otto anni che dopo la scuola se ne stanno sul divano per ore con l'Pad riemergendo con fare psichedelico annunciando il record a Minecraft nonché di bambine di undici anni che rinnovano lo stato del profilo WhatsApp ogni sera, facendo in modo che i compagni di chat si facciano di loro un'idea dinamica. Insomma giovanissimi in bullimia digitale sin da essere terrorizzati dalla prospettiva di vederli crescere in modalità autonoma. Eppure sul «New York Times» è uscita una inchiesta secondo cui nell'ultimo decennio gli adolescenti americani hanno progressivamente ridotto il consumo di sigarette, alcol, marijuana, ecstasy e crack, in perfetta coincidenza con la proliferazione imperiosa di tablet e smartphone. Forse bisognerebbe accettare l'idea che la vita online non è virtuale, ma ormai è quella reale, purtroppo. L'accostamento, per quanto scivoloso ed arduo, vale anche per i giovani colleghi neoabilitati e quelli che lo saranno a breve. La tecnologia va bene ma la vita sociale di categoria è altra cosa come lo sono gli adempimenti di studio non delegabili, inclusi quelli aspri di area sindacale, che non si apprendono su aggregati elettronici a suon di faccine e similari.

## Sbronzi di iPhone

# #CERCASI FATWĀ DISPERATAMENTE






Convenzionato ANCL per la Sicurezza

Partner Convenzionato per il Piemonte

# Sicur(A+)azienda



Ente accreditato per la formazione della Regione Piemonte n. 1274/001.  
Codice Abilitazione per corsi RSPP, DLSP, Addebiatura, Livelli in grado A421/0915.  
Corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande: cov. n. 194/015.



## Vuoi risparmiare sul tasso INAIL 2017?

Approfitta subito dello SCONTO per la prevenzione OT24 e presenta la domanda per ridurre il tasso di premio applicabile all'azienda

### TERMINI:

- La domanda va effettuata entro il 28/02/2017

### CONDIZIONI:

- L'azienda deve essere operativa da almeno 2 anni.
- DURC regolare
- Essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
- Aver effettuato interventi di miglioramento nella Sicurezza

Scopri come avere il risparmio sul premio INAIL e contattaci su [segreteria@sicurazienda.com](mailto:segreteria@sicurazienda.com) o al 011 1950 3922



## Sei un'azienda in classe A?

Sicurazienda S.r.l. vuole rendere la tua azienda sicura.

### Servizi:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| ▲ Sicurezza               | ▲ Formazione        |
| ▲ Medicina del lavoro     | ▲ HACCP             |
| ▲ Antinfortunistica       | ▲ Antincendio       |
| ▲ Certificazione impianti | ▲ Gestione rifiuti  |
| ▲ Qualità                 | ▲ Privacy           |
| ▲ D. Lgs 231/01           | ▲ Finanza agevolata |



Via Frejus, 106 - 10139 TORINO

Tel. 011 19503922 | Fax. 011 19503837

[www.sicurazienda.com](http://www.sicurazienda.com) | [segreteria@sicurazienda.com](mailto:segreteria@sicurazienda.com)